

Ottobre



CORSO PER IL REVISORE DEGLI ENTI LOCALI



Presidente Accademia di Napoli

Presidente Accademia di Catania

Dott. Matteo **BARBERO**, Dirigente servizi finanziari Città Metropolitana di Torino

LA PARTECIPAZIONE AL CORSO ATTRIBUIRÀ FINO A N. 4 CREDITI FORMATIVI COMMIISURATI ALLE EFFETTIVE ORE DI PARTECIPAZIONE VALIDI PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA OBBLIGATORIA DEL COMMERCIALISTA. SI COMUNICA CHE LE RILEVAZIONI DELLE PRESENZE SARANNO EFFETTUATE DIRETTAMENTE DALLA PIATTAFORMA. IL WEBINAR AVRÀ UNA DURATA INDICATIVA DI QUATTRO ORE; PER EVENTUALI PROBLEMI TECNICI DI COLLEGAMENTO E FRUIZIONE CONTATTARE L'INDIRIZZO EMAIL INFO@ANDOC.INFO - CELL. 335. 5457743. LA PIATTAFORMA UTILIZZATA SARÀ QUELLA DI ZOOM E L'ACCESSO CONSENTITO A PARTIRE DALLE ORE 9,15.

AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 NONCHÉ DEL D. LGS. N. 196/2003 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI, L'EVENTO POTREBBE ESSERE OGGETTO DI VIDEOREGISTRAZIONE. IN CASO DI ADESIONE ALLA INIZIATIVA, LA PARTECIPAZIONE SARÀ RESA VISIBILE A TUTTI GLI UDITORI.

Mediass
INSURANCE NETWORK



MUYON
vai avanti, sempre.
Soluzioni di Noleggio Lungo Termine

Bilancio consolidato

Le norme e la sua redazione

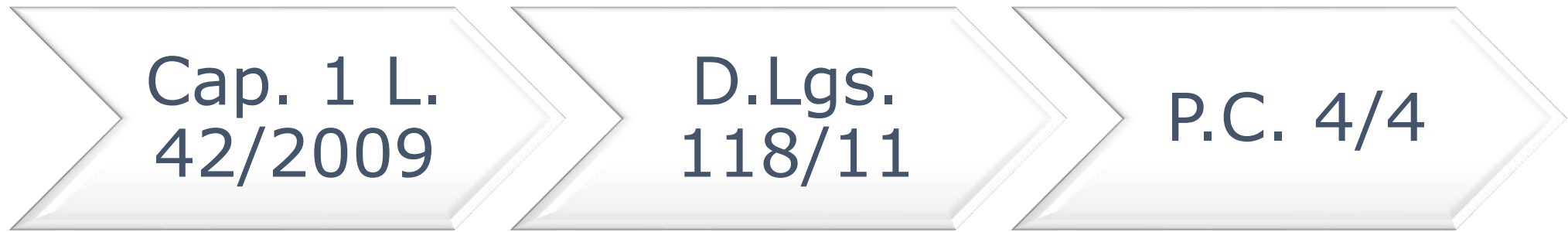
Dott. Matteo Barbero



Definizione e funzione del bilancio consolidato

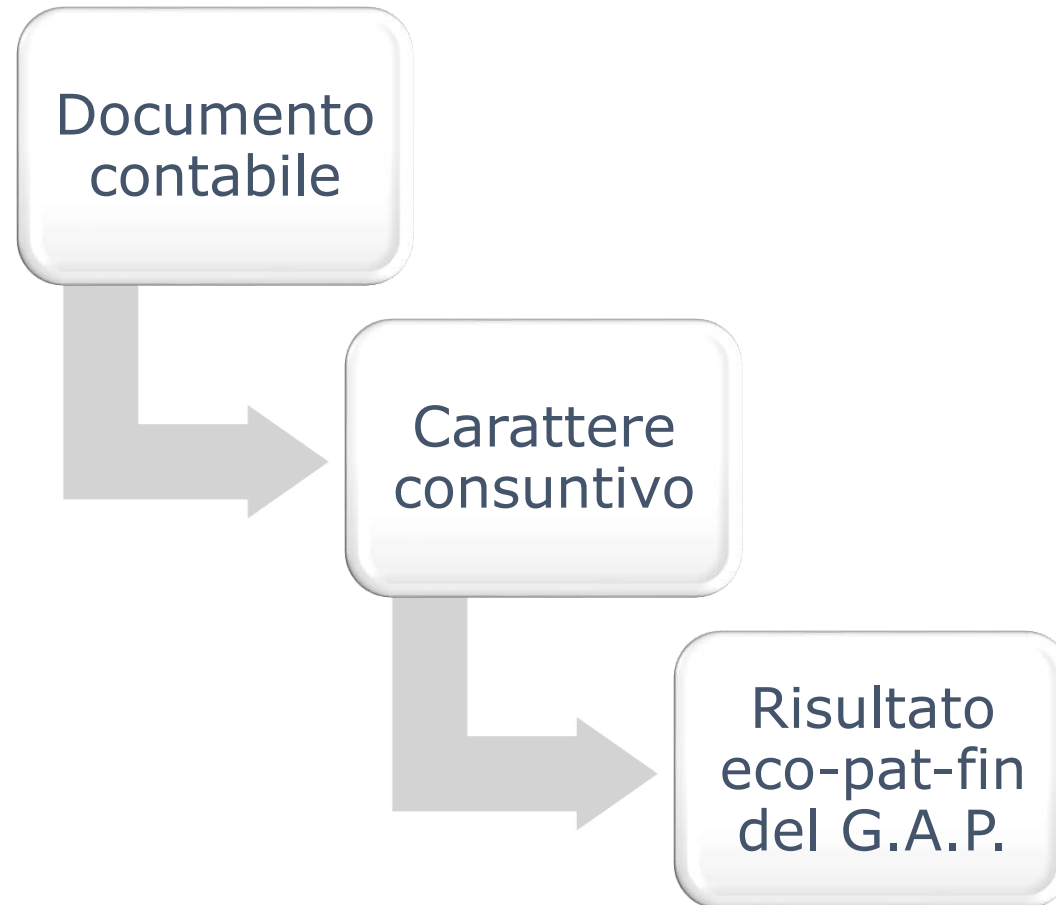


Il bilancio consolidato



ITAS 12

Il bilancio consolidato



Bilancio consolidato



Il bilancio consolidato è predisposto
dall'ente capogruppo

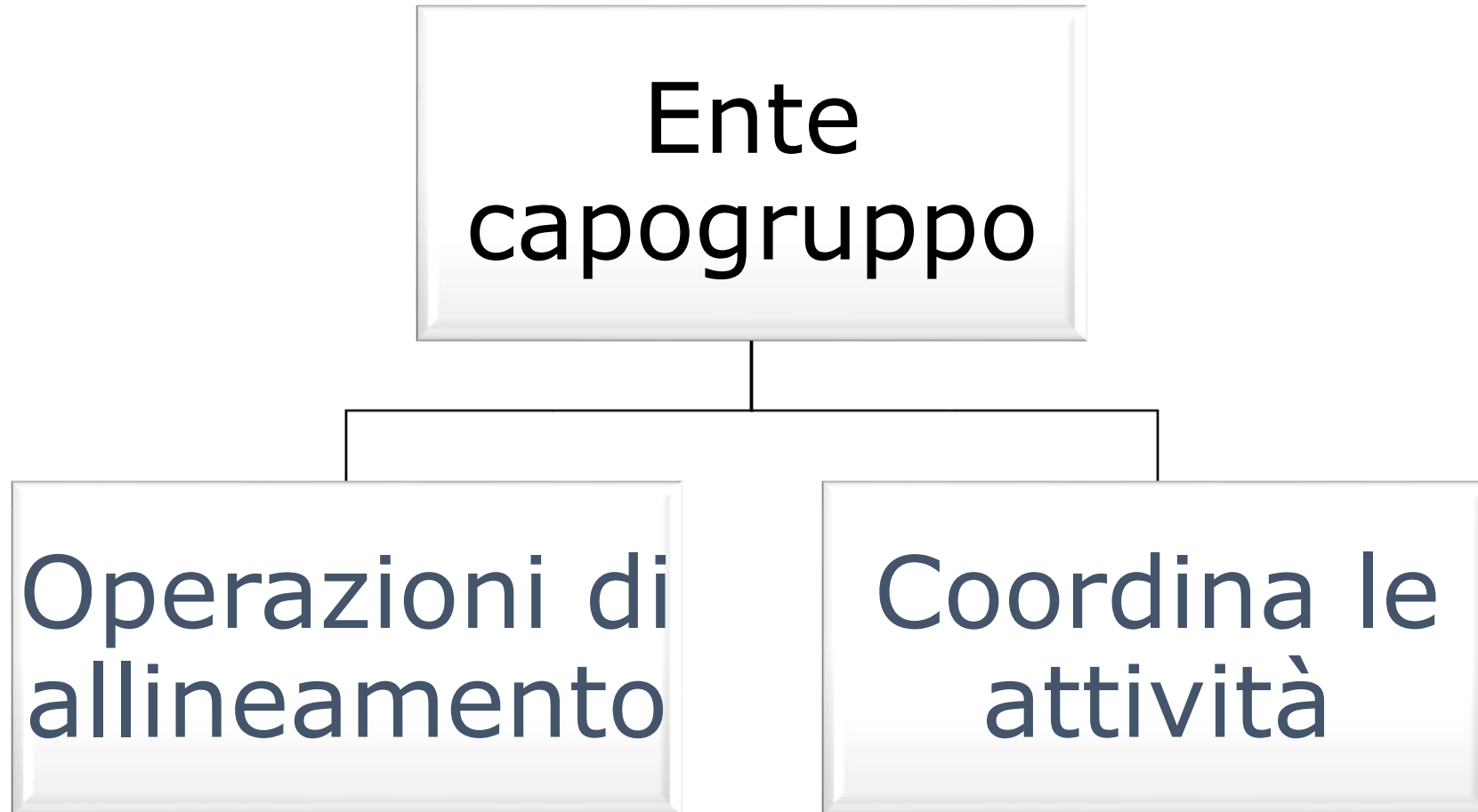
Bilancio consolidato



I comuni < 5.000 abitanti possono
non predisporlo

(art. 233-bis, comma 3, Tuel)

Bilancio consolidato



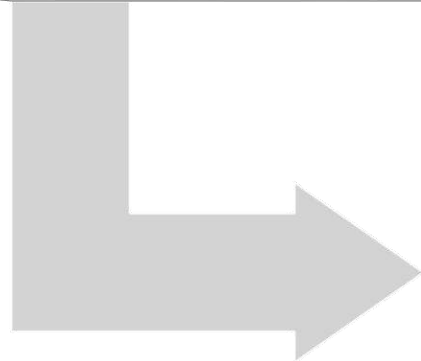
Bilancio consolidato



Strumento informativo primario dei
dati patrimoniali, economici e finanziari
del Gruppo

Scadenze

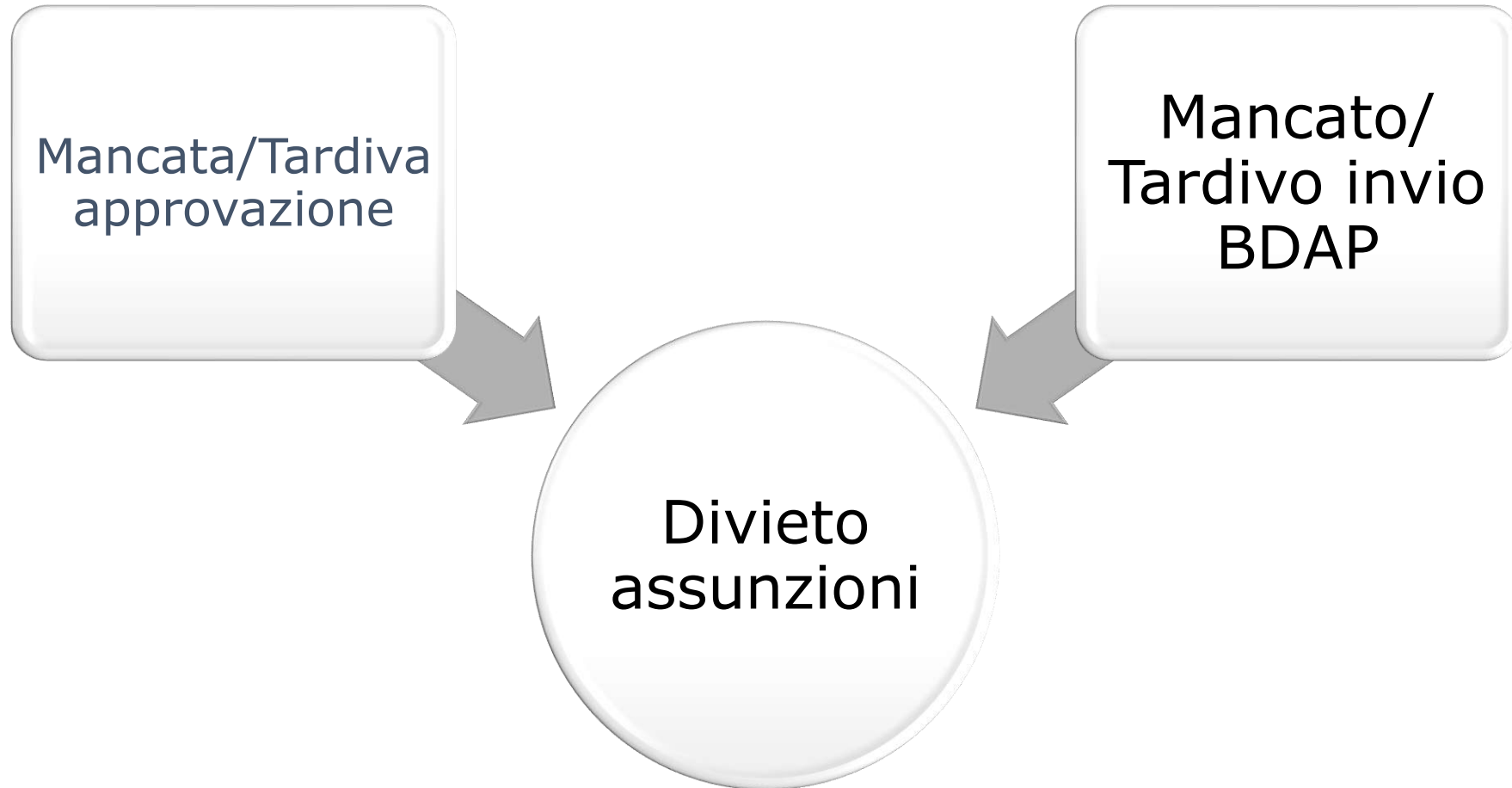
30/09/anno
X+1: consolidato
anno X
(perentorio)



31/12/anno X:
G.A.P.
(indicazione)

- Il ddl di bilancio 2026 dovrebbe spostare il termine al 31 ottobre

Sanzioni



Sanzioni

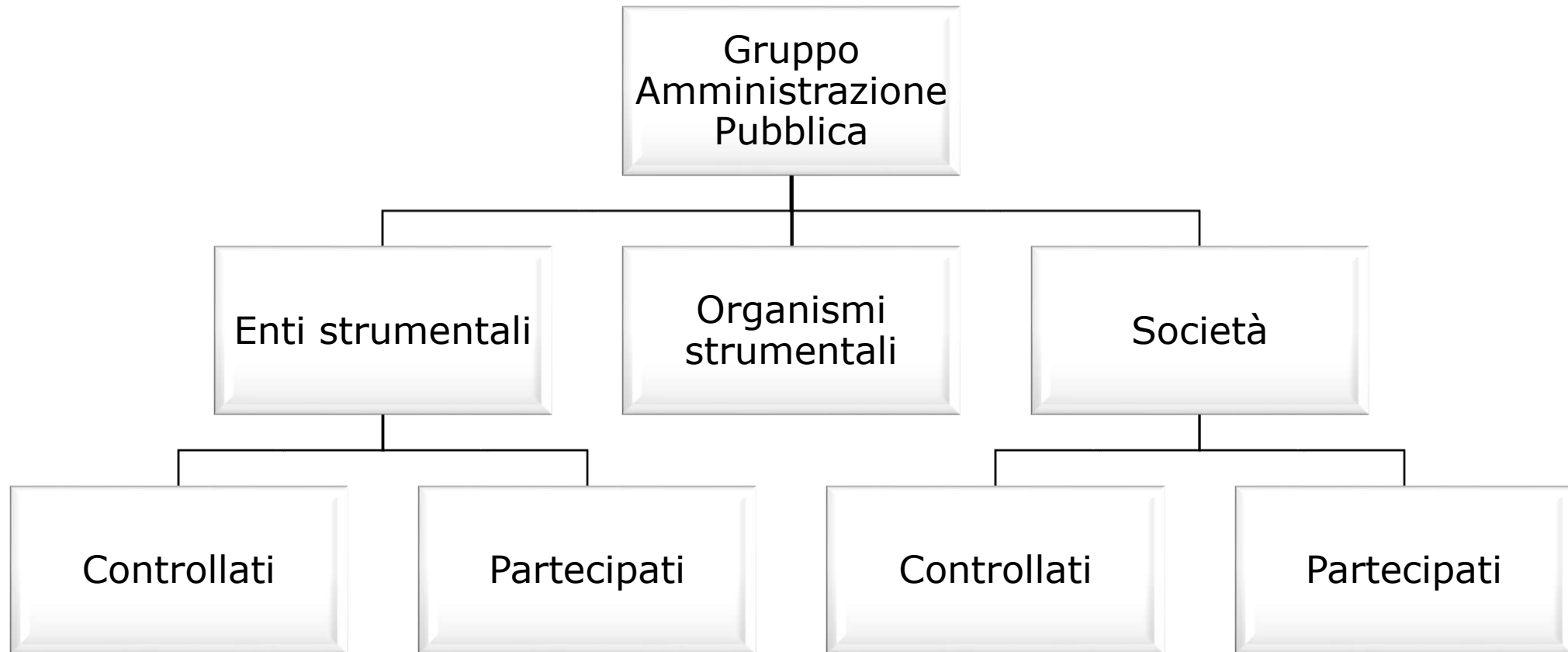


La mancata approvazione del bilancio consolidato entro i termini non causa lo scioglimento del Consiglio Comunale

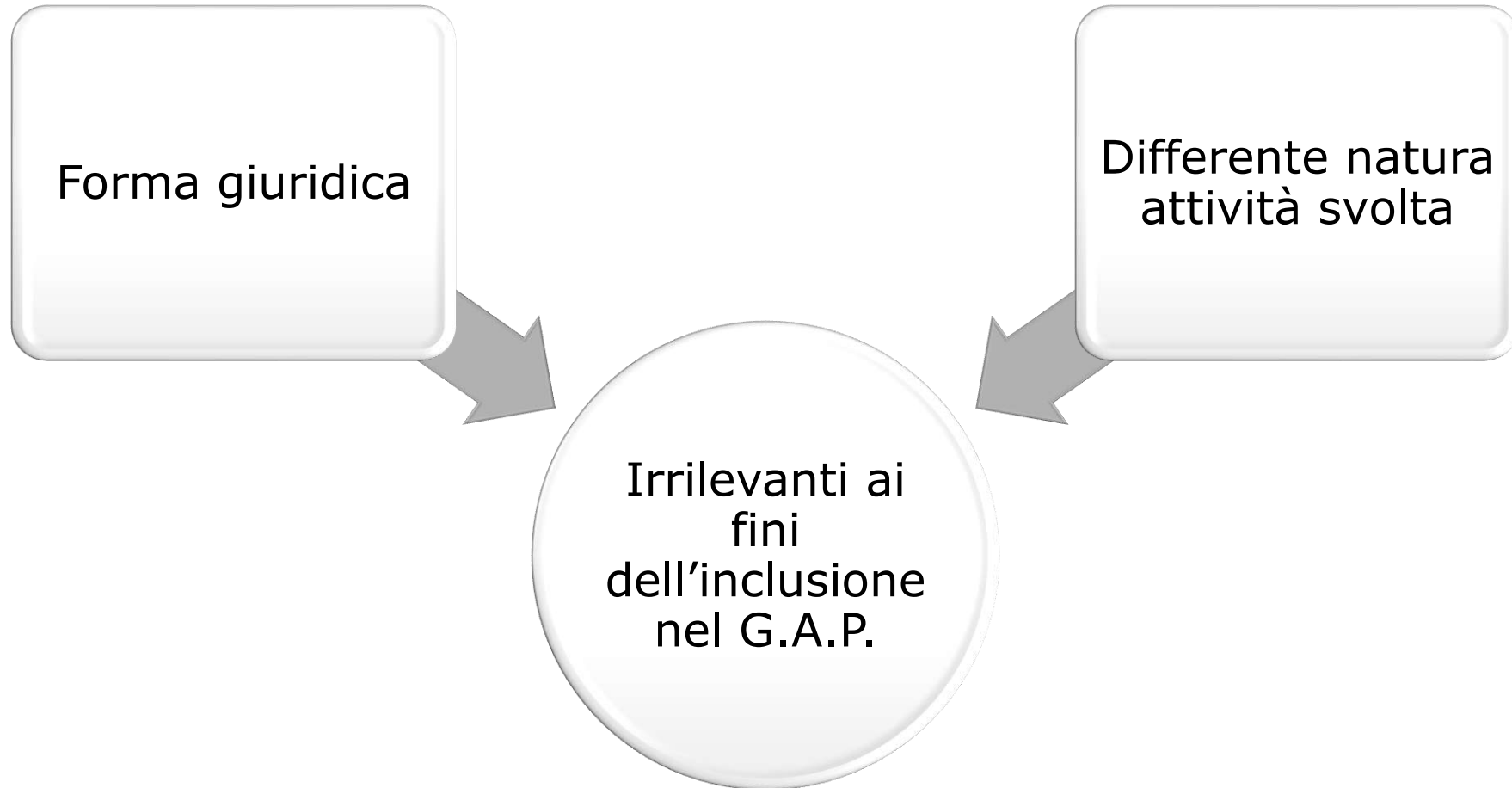
Il Gruppo Amministrazione Pubblica



Il Gruppo Amministrazione Pubblica



Irrelevanza per inclusione



Organismi strumentali



Articolazioni organizzative della
capogruppo senza personalità giuridica

Enti strumentali



Soggetti pubblici o privati dotati di
personalità giuridica e autonomia
contabile

Controllo

Possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea

Potere di nomina/rimozione della maggioranza dei componenti degli organi decisionali e decisionale sulla gestione dell'attività

Esercizio, diretto o indiretto, della maggioranza di voto nelle sedute degli organi decisionali

Obbligo di ripianare i disavanzi per % superiori alla partecipazione

Influenza dominante.
Attività prevalente
>
80%
Ricavi complessivi

No perimetro di consolidamento



Non sono comprese nel perimetro di consolidamento gli enti e le aziende per i quali sia stata avviata una procedura concorsuale mentre rientrano quelli in liquidazione

Inclusione G.A.P.



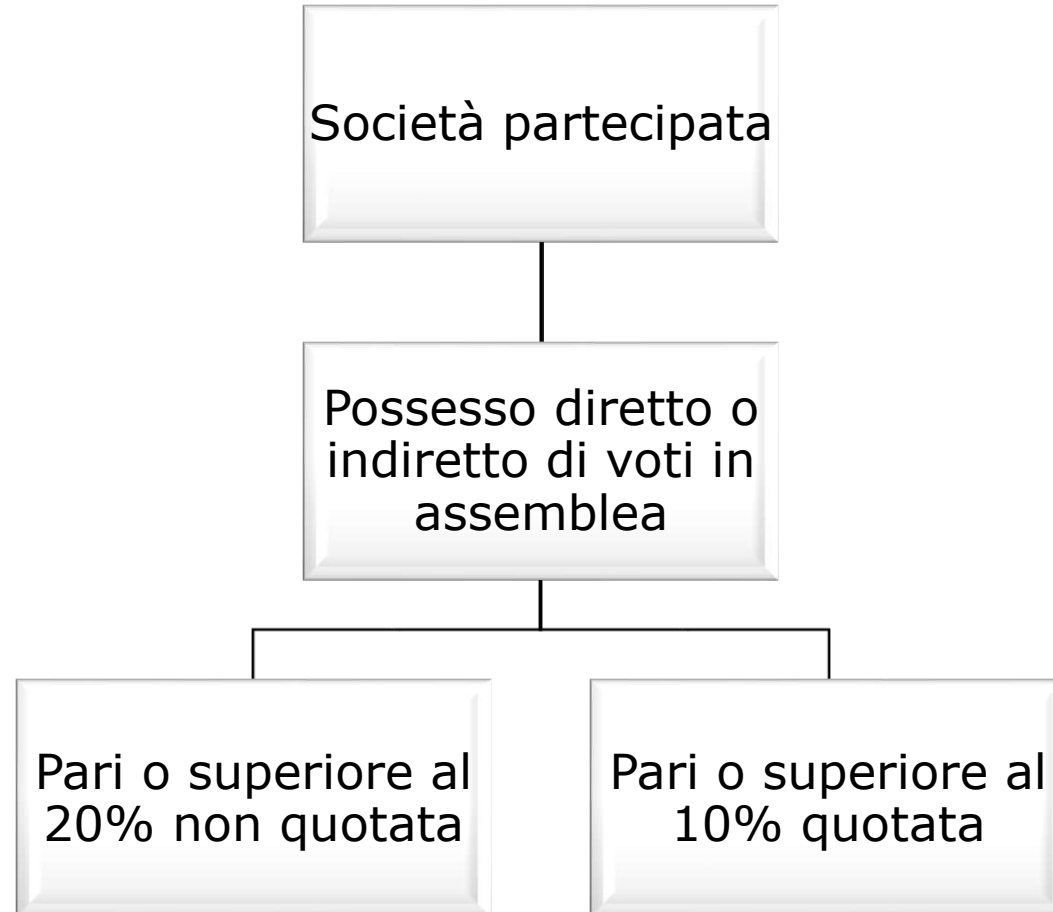
Le società partecipate dall'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale, indipendentemente dalla quota di partecipazione.

Consolidamento del consolidato



Se nel perimetro di consolidamento rientra un gruppo di società che redige il consolidato si opererà il consolidamento del consolidato

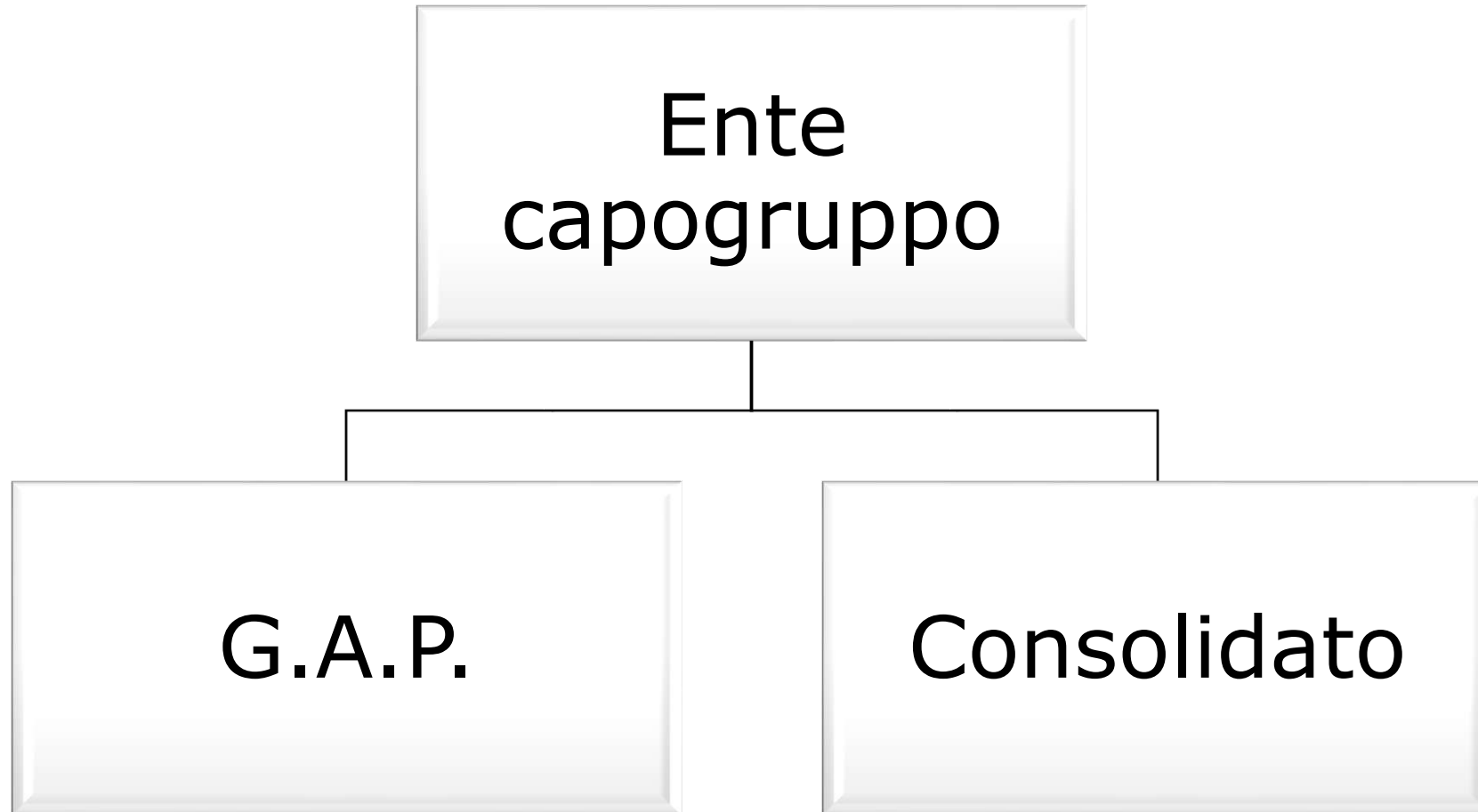
Società partecipate



Elenchi G.A.P. e inclusione consolidamento



Elenchi



Approvazione elenchi



Gli elenchi contenenti gli enti, le aziende e le società, componenti il G.A.P. prima e che oggetto di consolidamento poi, sono oggetto di approvazione da parte della Giunta. Anche gli eventuali aggiornamenti

Principio dell'irrelevanza



Principio dell'irrilevanza

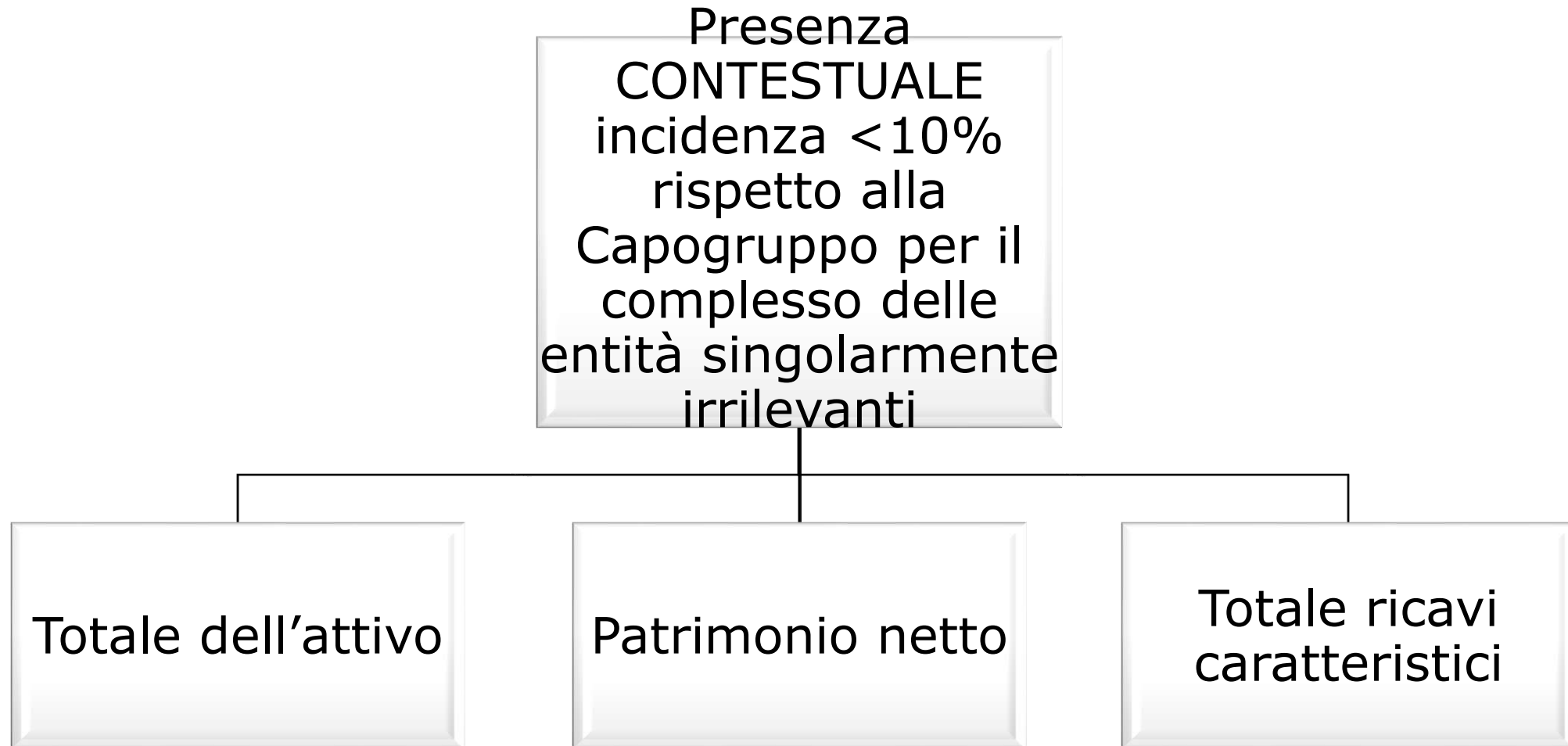


Quando il bilancio di un componente del G.A.P. è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo.

Irrelevanza 1



Irrelevanza 2



News consolidato 2019 su 2018



Metodo di calcolo

Attivo

Attivo Capogruppo/
Attivo Ente

P.N.

P.N. Capogruppo/
P.N. Ente

Ricavi
caratteristici

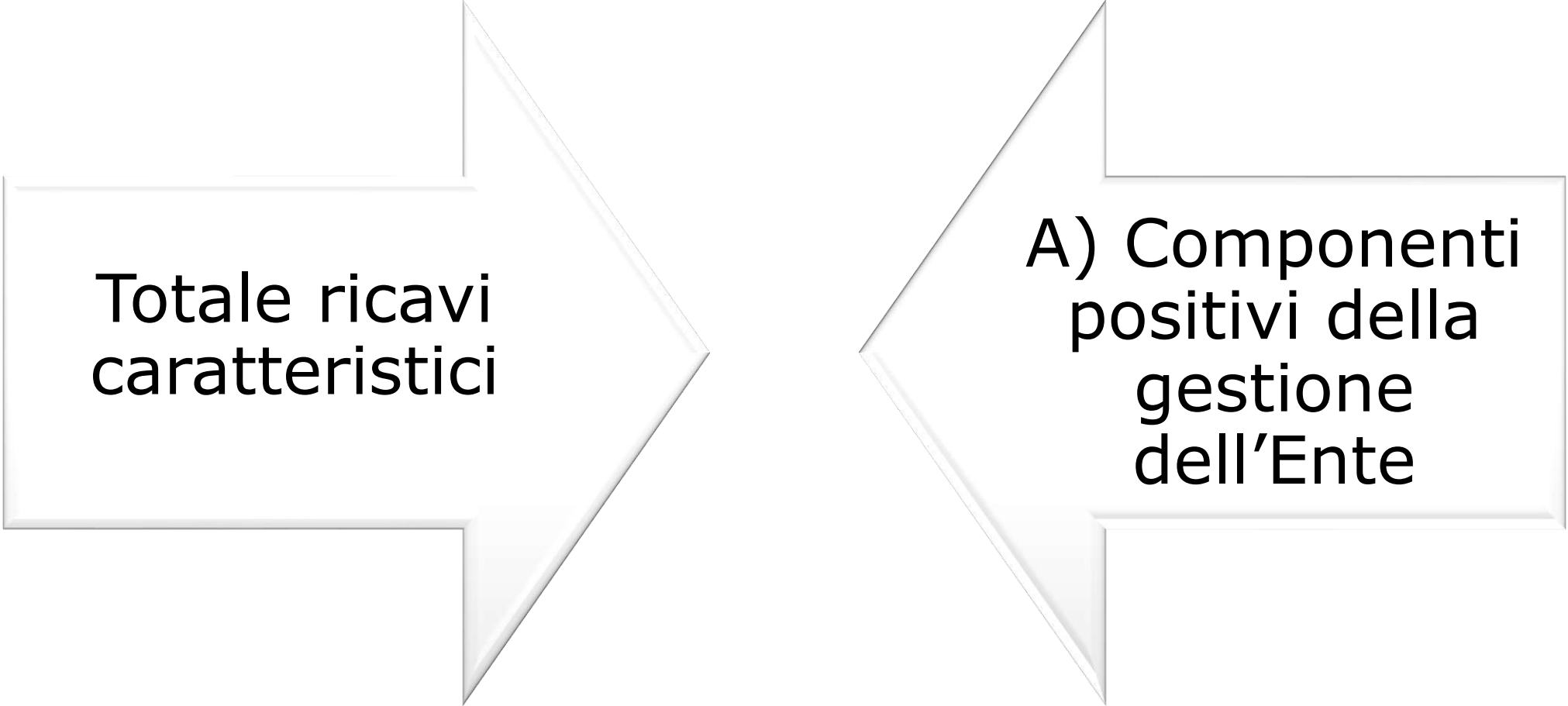
Ricavi Capogruppo/
Ricavi Ente

Patrimonio netto negativo



In presenza di patrimonio netto negativo
l'irrilevanza è determinata con riferimento
ai soli due parametri restanti

Ricavi caratteristici



The diagram consists of two large, white, stylized arrows pointing towards each other. The left arrow points right and contains the text 'Totale ricavi caratteristici'. The right arrow points left and contains the text 'A) Componenti positivi della gestione dell'Ente'. The arrows are positioned such that their tips are close to each other, creating a central space.

Totale ricavi
caratteristici

A) Componenti
positivi della
gestione
dell'Ente

Assenza conto economico



In assenza di conto economico
l'irrilevanza è determinata con riferimento
ai soli due parametri restanti

Discrezionalità Ente



Al fine di garantire la significatività del bilancio consolidato gli enti possono considerare non irrilevanti i bilanci degli enti e delle società che presentano % inferiori rispetto al 10% prima e al 3% poi.

% rilevanza partecipazione



Sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata

Consolidamento



Le società partecipate dall'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale, indipendentemente dalla quota di partecipazione.

Allegato 4/4 vs ITAS 12

Allegato 4/4 D. Lgs. 118/2011	ITAS 12
Nel gruppo amministrazione pubblica vanno inseriti organismi strumentali, enti strumentali controllati e partecipati e società controllate e partecipate	Obbligo di consolidare gli organismi controllati e gli organismi con partecipazione di rilevanza. La partecipazione di rilevanza è definita in base a: a) possesso minoranza dei voti; b) quando si configura per l'amministrazione capogruppo il potere di nominare o rimuovere la minoranza dei componenti del consiglio di amministrazione o dell'organo equivalente; c) quando l'amministrazione capogruppo ha l'obbligo di ripianare i disavanzi/perdite per percentuali non superiori alla quota di partecipazione.
Facoltà di escludere gli organismi irrilevanti sia singolarmente che considerati nel loro insieme Parametri irrilevanza: a) totale dell'attivo; b) patrimonio netto; c) totale dei proventi e dei ricavi della gestione operativa Soglie irrilevanza: 3% per valutazione singola e 10% per valutazione d'insieme	Identico

Allegato 4/4 vs ITAS 12

Allegato 4/4 D. Lgs. 118/2011	ITAS 12
In ogni caso, salvo il caso dell'affidamento diretto, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata	Non previsto
Facoltà di considerare non irrilevanti i bilanci degli organismi che presentano percentuali inferiori a quelle sopra richiamate dandone informazione nella nota integrativa.	Identico
Si intendono per società partecipate quelle nelle quali l'ente, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.	Non previsto
Sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione	Sono considerate rilevanti le partecipazioni in organismi titolari di affidamento diretto
Esclusione dei soggetti per le quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono comprese le società in liquidazione	Non previsto

Impossibilità
reperire
informazioni



Impossibilità reperire informazioni

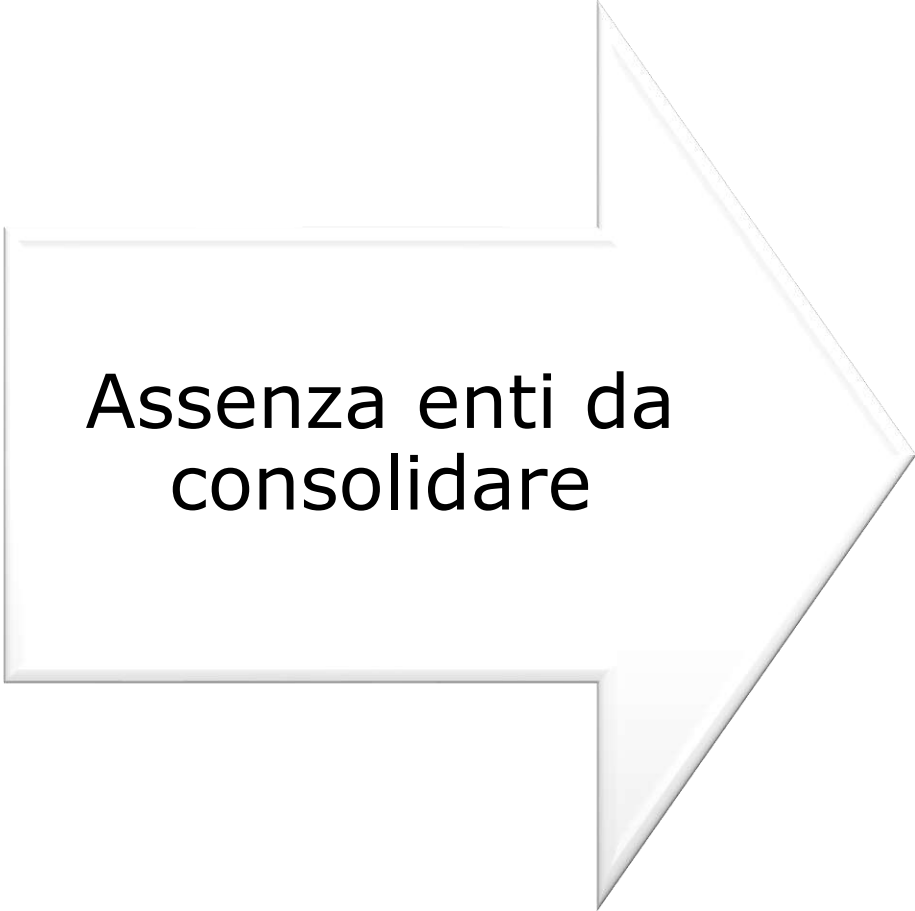


Se per cause aventi natura straordinaria (calamità naturali) è impossibile reperire le informazioni necessarie al consolidamento allora non si procede con l'operazione

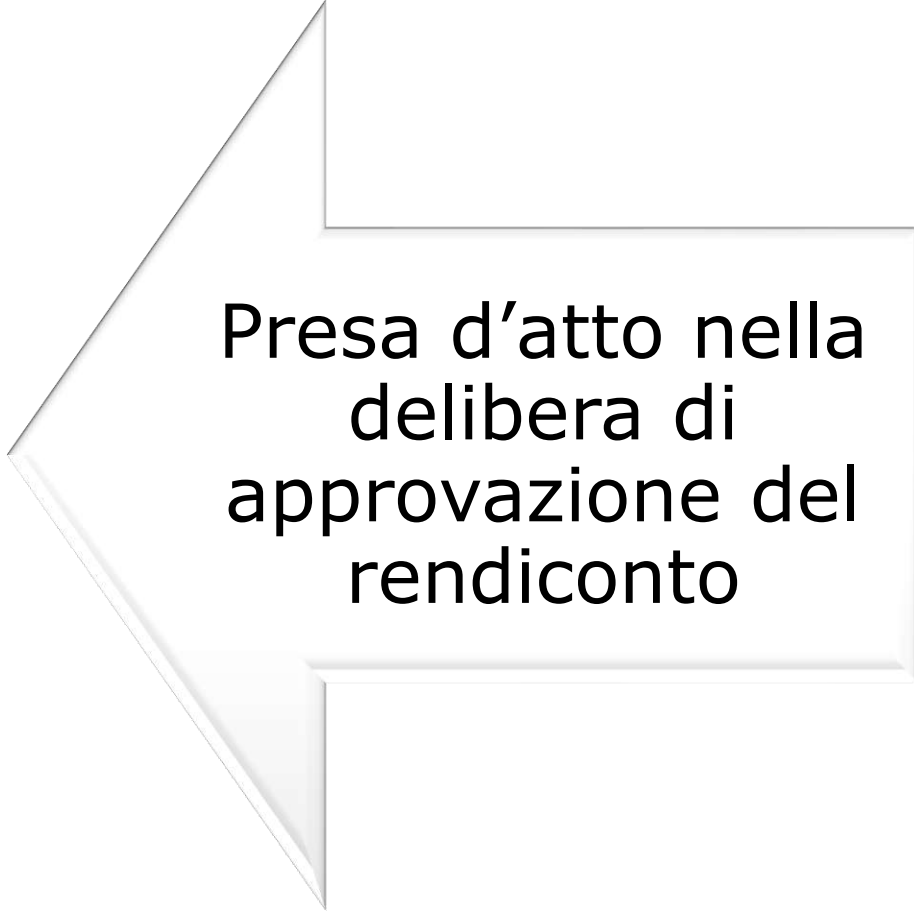
Atti con il
rendiconto



No consolidamento



Assenza enti da
consolidare



Presenza d'atto nella
delibera di
approvazione del
rendiconto

B.D.A.P.



```
graph LR; A[Delibera assenza consolidamento] --> B[Spedizione atto a B.D.A.P. nel rispetto dei termini del consolidato]
```

Delibera assenza
consolidamento

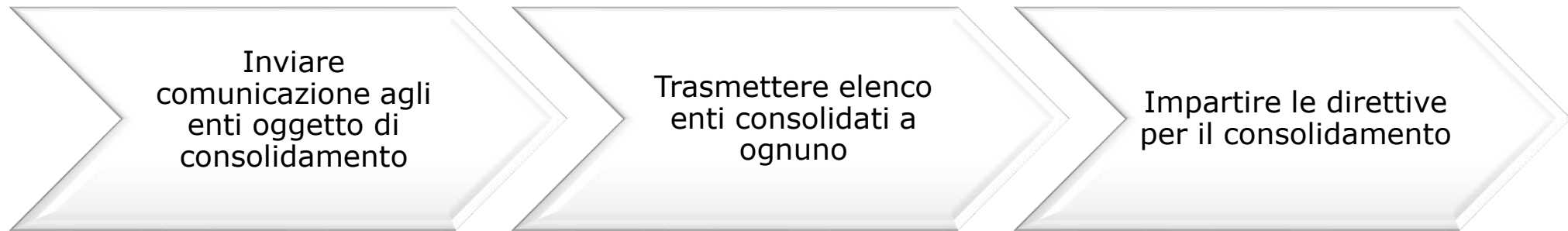
Spedizione atto a
B.D.A.P. nel
rispetto dei
termini del
consolidato

Comunicazioni



Azione preventiva al consolidamento

Prima dell'avvio dell'obbligo di redazione del bilancio consolidato la capogruppo deve:



Direttive 1)



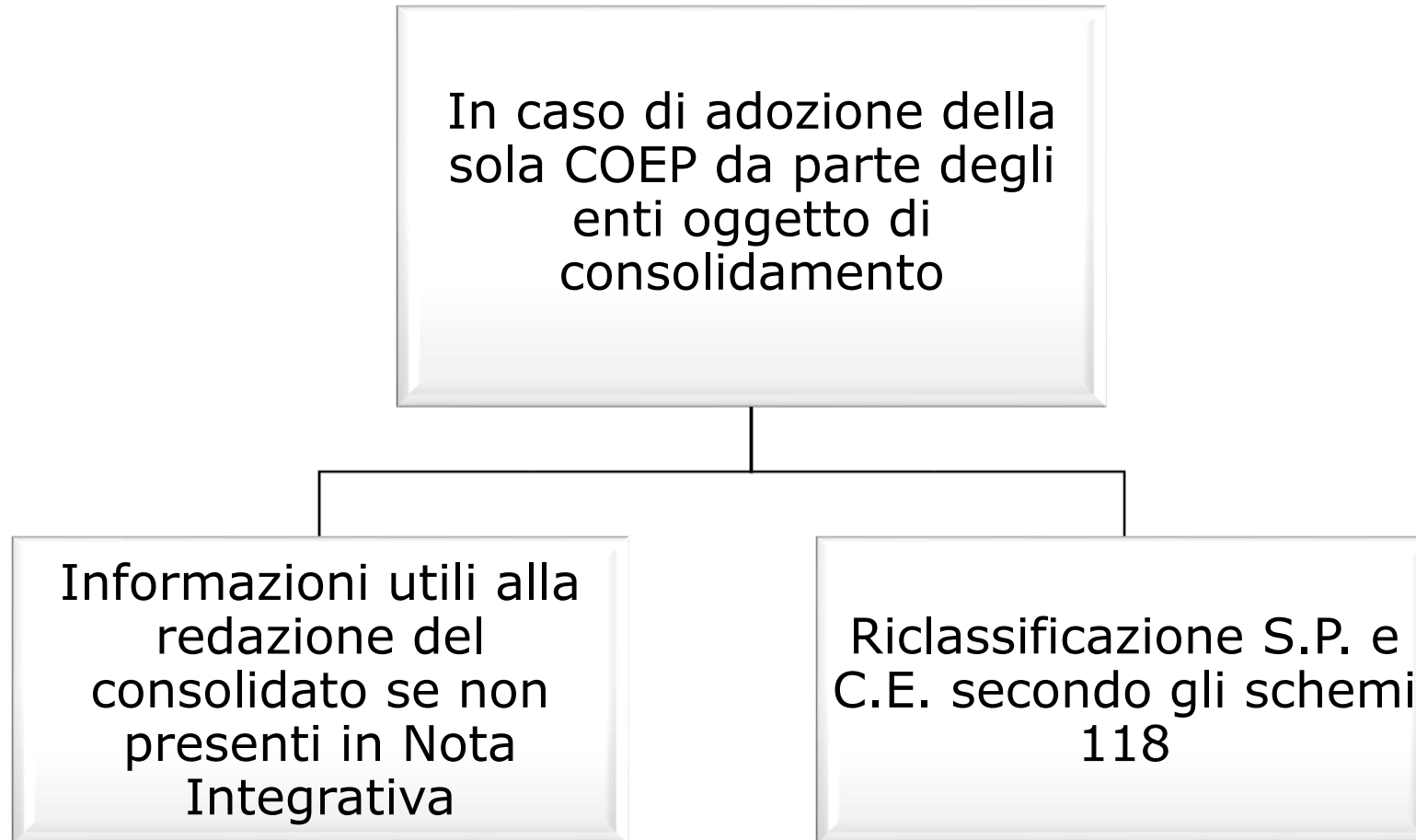
Inoltre alla capogruppo entro il 20 luglio dei rendiconti, consolidati e informazioni a corollario. Se per detta data i documenti non sono elaborati procedere con pre-consuntivo o bilancio predisposto per approvazione

Direttive 2)



Indicazioni di dettaglio riguardanti la documentazione e le specifiche delle operazioni infragruppo intercorse

Direttive 2)



Direttive 3)



Operare nel rispetto delle linee guida che dovranno essere fornite dalla capogruppo al fine di giungere all'elaborazione del Consolidato

Uniformare i
bilanci



Requisito uniformità



Uniformità temporale



Nei casi in cui le date di chiusura dei bilanci non corrispondano o si agisce apportando le rettifiche dalla data di chiusura del bilancio della consolidata a quella della capogruppo o si prepara un bilancio aggiuntivo per il consolidamento

Uniformità formale



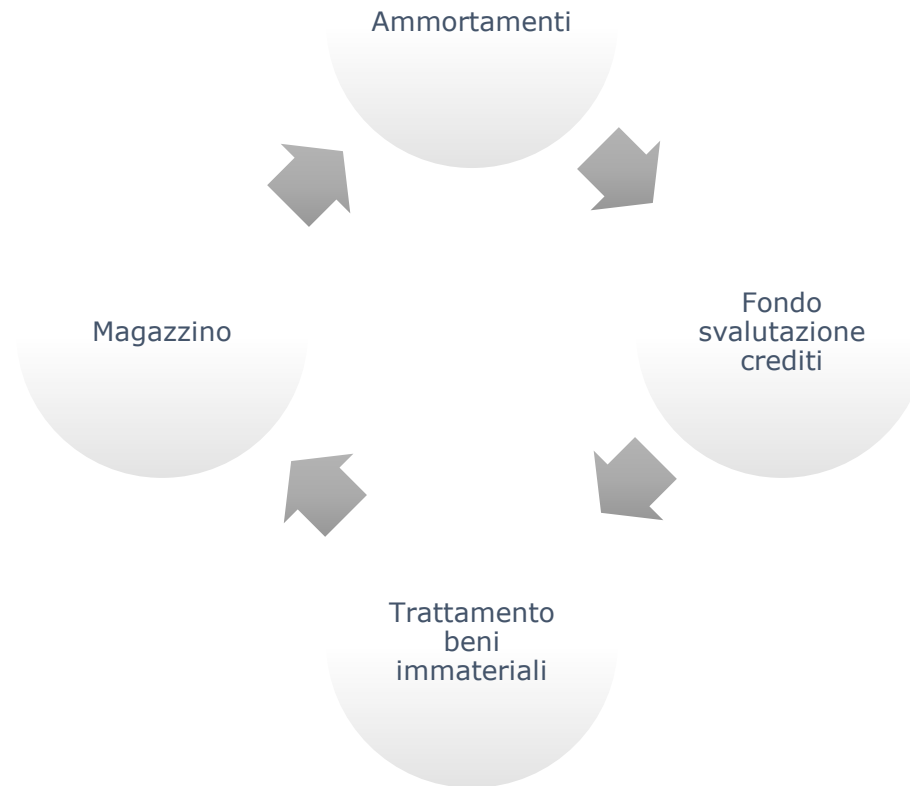
Nei casi in cui gli schemi di bilancio utilizzati dalla capogruppo rispetto agli enti consolidati differiscano si dovrà agire in rettifica sugli schemi delle società al fine di arrivare alla definizione di un omogeneo schema di bilancio

Uniformità sostanziale



Nei casi in cui i criteri di valutazione e di consolidamento adottati nell'elaborazione dei bilanci da consolidare non siano tra loro uniformi, l'uniformità è ottenuta apportando a tali bilanci opportune rettifiche in sede di consolidamento

Uniformità sostanziale



Inapplicabilità uniformità



È accettabile derogare all'obbligo di uniformità dei criteri di valutazione quando la conservazione di criteri difformi sia più idonea a realizzare l'obiettivo della rappresentazione veritiera e corretta

Operazioni infragruppo

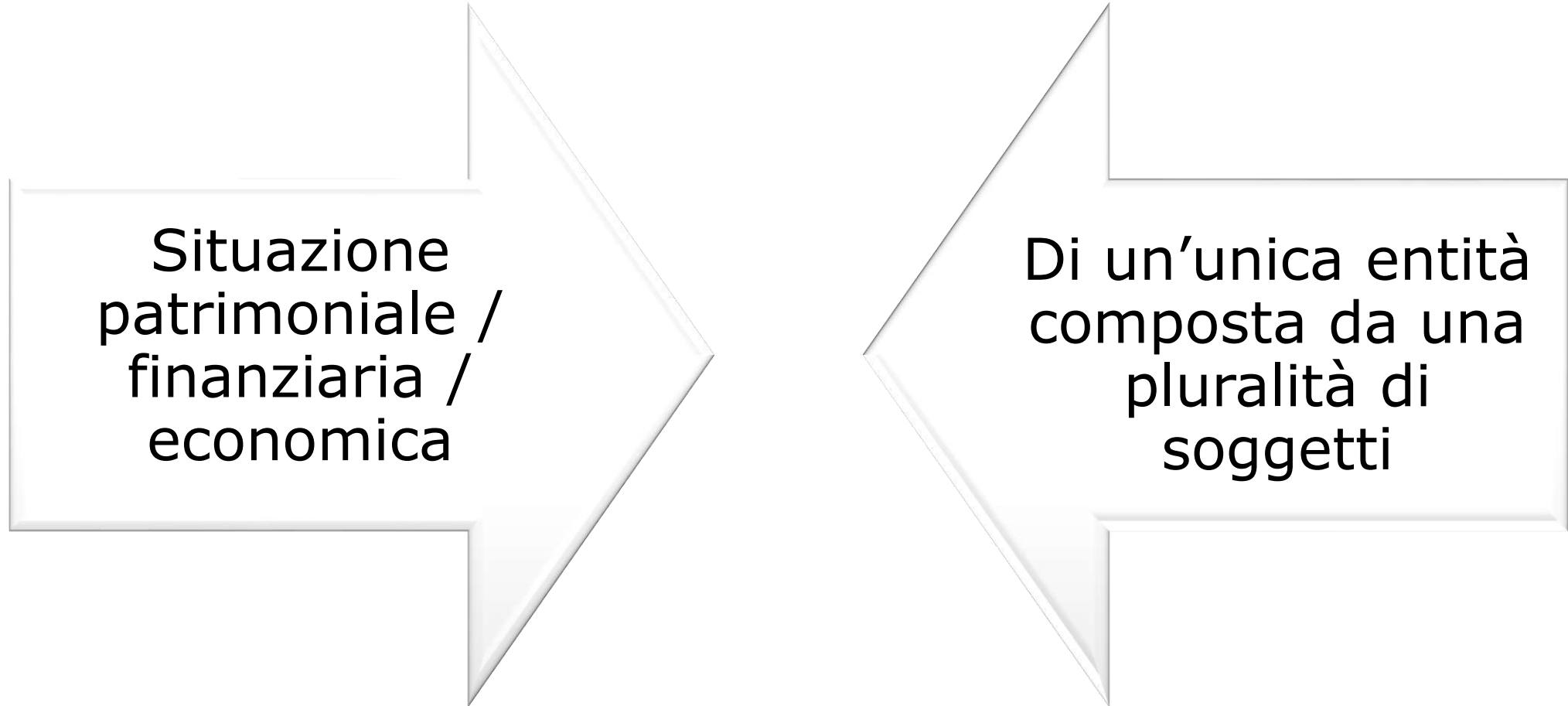


Il contenuto del consolidato



Il bilancio consolidato deve includere soltanto le operazioni che i componenti inclusi nel consolidamento hanno effettuato con i terzi estranei al gruppo

Finalità consolidato



Conseguenza



Eliminazione delle operazioni e dei
saldi reciproci per evitare di accrescere
i saldi del consolidato

Operazioni da porre in essere



Partite in transito



Particolare attenzione alle partite in
transito onde evitare un
disallineamento dei saldi reciproci

Rettifiche sostanziali



Quando le rettifiche agiscono su patrimoniale o economico corrispondente non variano il P.N. e il C.E., ma vi sono delle eccezioni, ad esempio U/P infragruppo non ancora realizzati con terzi

Elisioni particolari

Eliminazione del valore contabile delle partecipazioni della capogruppo in ciascuna componente del gruppo e relativa diminuzione P.N.

Eliminazione del valore contabile delle partecipazioni incrociate tra i componenti del gruppo e relativa diminuzione P.N.

Eliminazione di utili e perdite derivanti da operazioni infragruppo

Differente trattamento fiscale con riflesso sul conto economico consolidato

Emergenza irrilevanza di alcune operazioni omettendo la loro eliminazione

Elisioni particolari

Eliminazione del valore contabile delle partecipazioni della capogruppo in ciascuna componente del gruppo e relativa diminuzione P.N.

Eliminazione del valore contabile delle partecipazioni incrociate tra i componenti del gruppo e relativa diminuzione P.N.

Eliminazione di utili e perdite derivanti da operazioni infragruppo

Differente trattamento fiscale con riflesso sul conto economico consolidato

Emergenza irrilevanza di alcune operazioni omettendo la loro eliminazione

Elisione crediti/debiti

La società A ha un credito nei confronti dell'Ente B pari a euro 100. Questa operazione non concorre al risultato consolidato e pertanto dovrà essere eliminata.

Società A

Crediti verso B	100	-100	0
------------------------	------------	-------------	----------

Ente B

Debiti verso A	100	-100	0
-----------------------	------------	-------------	----------

Elisione costi/ricavi

L'Ente A stipula un contratto di servizio con la società B per euro 100.000, si dovrà eliminare l'operazione infragruppo.

Conto economico Ente A

Costi per servizi	3.000.000
--------------------------	------------------

Conto economico Società B

Ricavi per prestazioni di servizi	1.000.000
--	------------------

Conto economico Ente A

Costi per servizi	2.900.000
--------------------------	------------------

Conto economico Società B

Ricavi per prestazioni di servizi	1.000.000
--	------------------

Difforme trattamento fiscale

L'Ente A stipula un contratto di servizio, non commerciale, con la società B per euro 1.000+IVA, si dovrà eliminare l'operazione infragruppo trattando l'IVA in modo diverso.

Conto economico Ente A

Costi per servizi	1.220
--------------------------	--------------

Conto economico Società B

Ricavi per prestazioni di servizi	1.000
--	--------------

Conto economico Ente A

Costi per servizi	220
--------------------------	------------

Conto economico Società B

Ricavi per prestazioni di servizi	0
--	----------

Elisione interessi attivi/passivi

La società A ha elargito un prestito all'Ente B su cui maturano 100 euro di interessi attivi all'anno. Questa operazione non concorre al risultato consolidato e pertanto dovrà essere eliminata.

Società A

Int. attivi v/B	100	-100	0
------------------------	------------	-------------	----------

Ente B

Int. passivi v/A	100	-100	0
-------------------------	------------	-------------	----------

Elisione canoni attivi/passivi

La società A versa un canone passivo all'Ente B, annuo, pari a 15.000 euro. Questa operazione non concorre al risultato consolidato e pertanto dovrà essere eliminata.

Società A

Canoni passivi	20.000	-15.000	5.000
-----------------------	---------------	----------------	--------------

Ente B

Canoni attivi	15.000	-15.000	0
----------------------	---------------	----------------	----------

Consolidamento

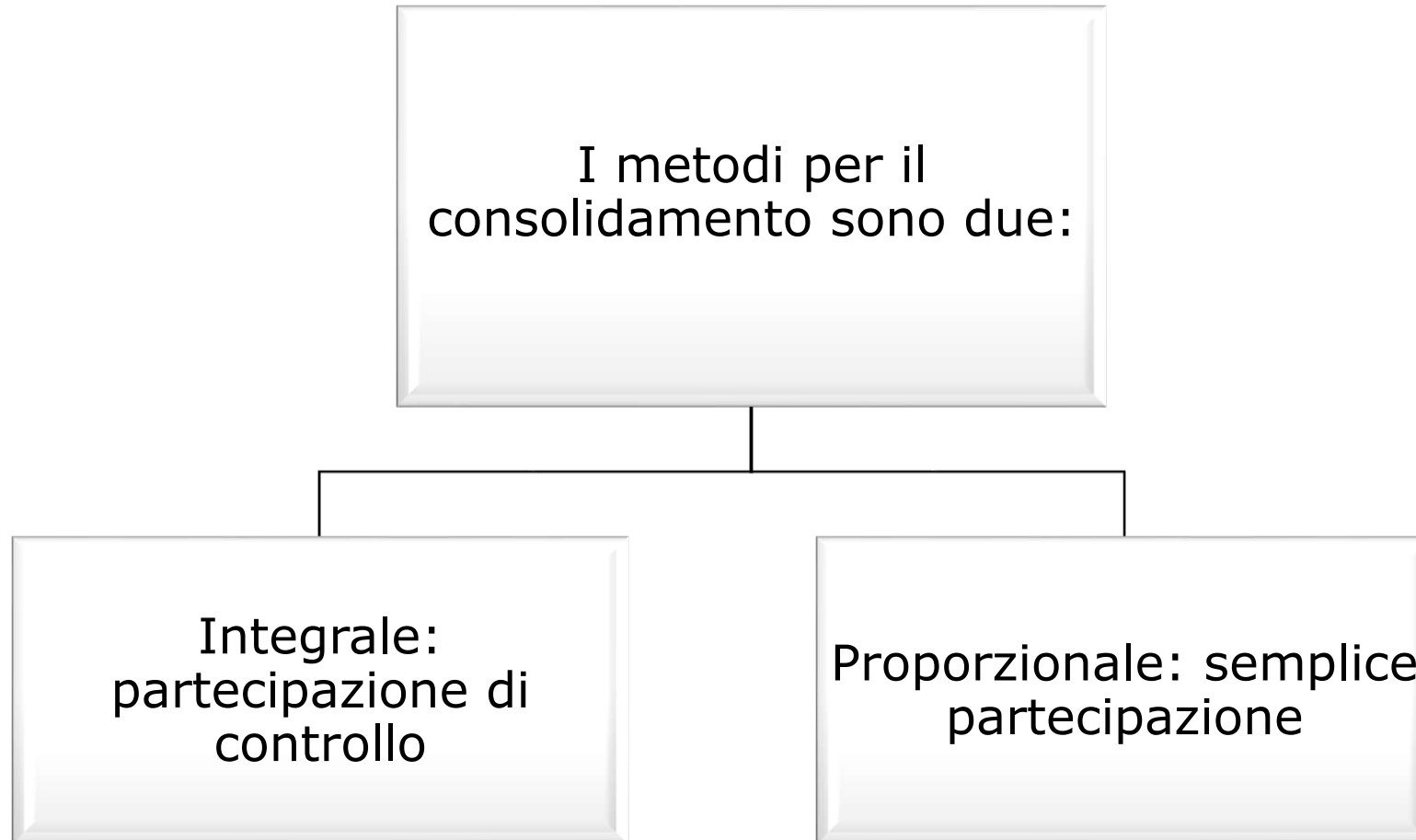


Consolidamento dei bilanci



Definita la rilevanza del rapporto partecipativo con l'Ente capogruppo, e delineato il perimetro di consolidamento, riveste particolare importanza il metodo da seguire per effettuare l'asestamento delle partecipazioni

Metodi consolidamento



Metodo integrale



```
graph LR; A[Per l'intero importo delle voci contabili con riferimento ai bilanci degli enti controllati] --> B[Partecipazione non totalitaria: emersione quota terzi]
```

Per l'intero importo
delle voci contabili con
riferimento ai bilanci
degli enti controllati

Partecipazione non
totalitaria: emersione
quota terzi

Metodo proporzionale



Per un importo proporzionale alla quota di partecipazione, con riferimento ai bilanci delle società partecipate e degli enti strumentali partecipati

Metodo proporzionale



Se l'ente partecipato è una fondazione, la quota di partecipazione è determinata in proporzione alla distribuzione dei diritti di voto nell'organo decisionale

Nota integrativa

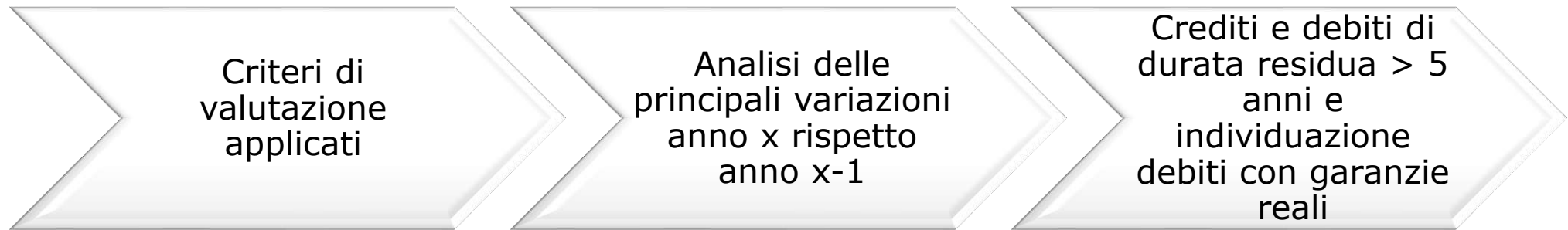


La Nota Integrativa di accompagnamento

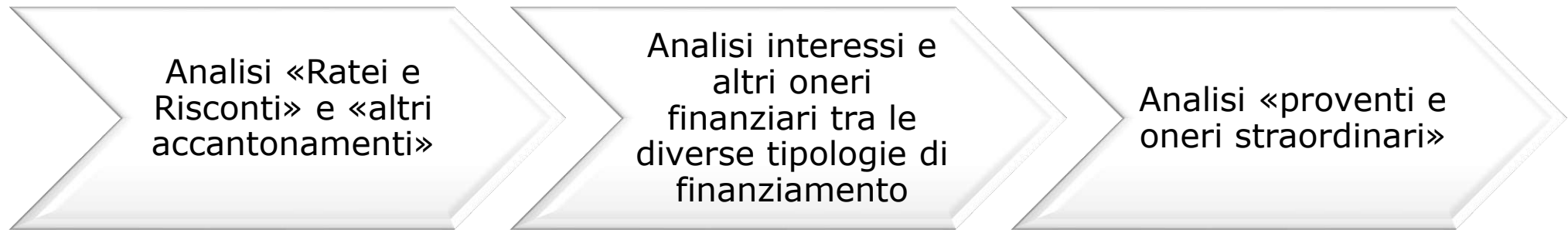


Al bilancio consolidato è allegata una
relazione sulla gestione che comprende
la nota integrativa

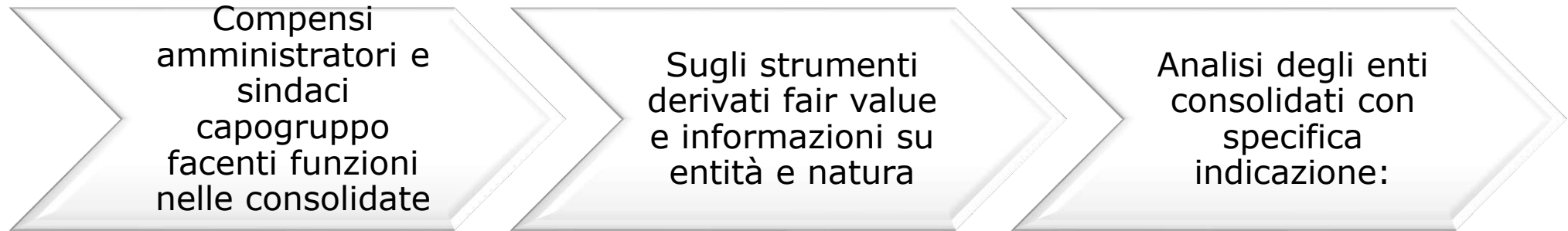
Contenuto nota integrativa 1)



Contenuto nota integrativa 2)



Contenuto nota integrativa 3)



Contenuto nota integrativa 3.2)



Contenuto nota integrativa 4)



Consolidamento integrale: quota 100%

Stato Patrimoniale Ente

Partecipazione B	500	P.N.	2.000
Attività	6.100	Debiti	4.600
Totale Attivo	6.600	Totale Passivo	6.600

Stato Patrimoniale Società

Attività	2.000	C.S.	500
		Riserve	200
		Risultato economico	500
		Debiti	800
Totale Attivo	2.000	Totale Passivo	2.000

Consolidamento integrale: quota 100%

Stato Patrimoniale Ente

		P.N.	2.000
Attività	6.100	Debiti	4.600
Totale Attivo	6.100	Totale Passivo	6.600

Stato Patrimoniale Società

Attività	2.000		
		Riserve	200
		Risultato economico	500
		Debiti	800
Totale Attivo	2.000	Totale Passivo	1.500

Stato Patrimoniale Consolidato

Stato Patrimoniale Consolidato

Attività	8.100	Patrimonio Netto	2.000
		Riserve consolidate	200
		Risultato economico consolidato	500
		Debiti	5.400
Totale Attivo	8.100	Totale Passivo	8.100

Conto economico consolidato

Conto Economico Ente

Costi	1.500	Proventi	1.500
Utile			
Totale	1.500	Totale	1.500

Conto Economico Società

Costi	1.200	Proventi	1.700
Utile	500		
Totale	1.700	Totale	1.700

Conto Economico Consolidato

Ricavi	3.200
Costi	2.700
Risultato Globale	500

Consolidamento prop.: quota 30%

Stato Patrimoniale Ente

Partecipazione B	150	P.N.	2.000
Attività	6.150	Debiti	4.300
Totale Attivo	6.300	Totale Passivo	6.300

Stato Patrimoniale Società

Attività	2.500	C.S.	500
		Riserve	200
		Risultato economico	500
		Debiti	1.300
Totale Attivo	2.500	Totale Passivo	2.500

Consolidamento prop.: quota 30%

Stato Patrimoniale Ente

		P.N.	2.000
Attività	6.150	Debiti	4.300
Totale Attivo	6.150	Totale Passivo	6.300

Stato Patrimoniale Società

Attività	2.500		
		Riserve	200
		Risultato economico	500
		Debiti	1.300
Totale Attivo	2.500	Totale Passivo	2.000

Stato Patrimoniale Consolidato

Stato Patrimoniale Consolidato

Attività	6.900	Patrimonio Netto	2.000
		Riserve consolidate	60
		Risultato economico consolidato	150
		Debiti	4.690
Totale Attivo	6.900	Totale Passivo	6.900

Conto economico consolidato

Conto Economico Ente

Costi	1.500	Proventi	1.500
Utile			
Totale	1.500	Totale	1.500

Conto Economico Società

Costi	1.200	Proventi	1.700
Utile	500		
Totale	1.700	Totale	1.700

Conto Economico Consolidato

Ricavi	2.010
Costi	1.860
Risultato Globale	150



CentroStudi
EntiLocali

CRISI FINANZIARIA NEGLI ENTI LOCALI

27 OTTOBRE 2025

Dott. Giuseppe Vanni

CRISI

NEGLI ENTI LOCALI



CONCETTO DI CRISI

=NON EQUILIBRIO

**NON DISPOSIBILITA' DI RISORSE FINANZIARIE
NELL'IMMEDIATO**

**risorse di tesoreria e risorse numerarie di breve periodo
(tesoreria + residui attivi – residui passivi + /- variazione Fpv)**

MA ANCHE PER LA PROGRAMMAZIONE FUTURA

**(accantonamenti, vincoli, obbligo di investimenti,
programmazione degli investimenti futuri)**

+ OPPORTUNA ATTENZIONE

ANCHE AI RISULTATI ECONOMICI

(anche per Riforma Accrual in «Fase pilota»)



CONCETTO DI CRISI

=NON EQUILIBRIO

PRESENTE E FUTURO

**rispetto del Principio di continuità
(accantonamenti, informazioni)**

ECONOMICO E FINANZIARIO

**DI TUTTE LE GESTIONI DELL'ENTE LOCALE
(competenza, residui, partecipate)**



CONCETTO DI CRISI

NON EQUILIBRIO

PER PREVENIRLO

molte norme a presidio

(da attuare concretamente, costantemente e tempestivamente)

molti controlli previsti

(a previsione, per variazioni, per salvaguardia, ufficio partecipate e controllo analogo, riaccertamento dei residui, ecc.)

molti controllori giuridicamente individuati

affinché si attivino costantemente

(responsabile finanziario e organo di revisione ... ecc.)



CONCETTO DI CRISI

EQUILIBRIO

Art. 162 – Principi di bilancio

T

Equilibrio complessivo di competenza: totale entrate = totale spese, ossia in Pareggio finanziario complessivo per la competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione, garantendo un **Fondo di cassa finale non negativo**

Equilibrio di parte corrente: spese correnti + previsioni di competenza relative ai trasferimenti in c/capitale + saldo negativo delle partite finanziarie + quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui $\leq$ previsioni di competenza dei primi 3 titoli dell'entrata + contributi destinati al rimborso dei prestiti + utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente (... con attenzione anche alle entrate non ricorrenti/ non ripetitive)

..... le spese correnti non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni tassativamente indicate nel principio applicato alla contabilità finanziaria necessarie a garantire elementi di flessibilità degli equilibri di bilancio ai fini del rispetto del principio dell'integrità



CONCETTO DI CRISI

EQUILIBRIO

Inquadramento normativo: Equilibri e Tuel

Art. 187 - Composizione del risultato di amministrazione

Il risultato di amministrazione è distinto in **fondi liberi**, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati.

La **quota libera dell'avanzo di amministrazione** dell'esercizio precedente, accertato ai sensi dell'art. 186 e quantificato ... può essere utilizzato con provvedimento di variazione di bilancio, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità: (dopo copertura dei debiti fuori bilancio)

«b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;»

ma anche, per prudenza (senza eccessi) e sana gestione,
per fronteggiare rischi non conosciuti e

per programmare importanti investimenti futuri senza ricorrere costantemente all'ind/to



CONCETTO DI CRISI

EQUILIBRIO

Inquadramento normativo: Equilibri e Tuel

Art. 193 - Salvaguardia degli equilibri di bilancio

Durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa

Con periodicità stabilita dal Regolamento di contabilità dell'Ente Locale, comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno (e sempre prima dell'applicazione dell'avanzo libero del Risultato di amministrazione dell'anno precedente a finalità di cui all'art. 187 Tuel, lett. c) e successive), l'Organo consiliare provvede con delibera a dare atto del **permanere degli equilibri generali di bilancio** o, in caso di accertamento negativo a adottare, contestualmente:

- misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui
- provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti fuori bilancio
- iniziative necessarie a adeguare il Fcde accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri per la gestione dei residui



EQUILIBRIO

Inquadramento normativo: Equilibri e Tuel

Art. 193 - Salvaguardia degli equilibri di bilancio

- (segue)

Gli Enti possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i 2 successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione.

L'Ente può modificare le tariffe e le aliquote dei tributi di propria competenza entro il 31/7.

La mancata adozione dei provvedimenti di riequilibrio
è equiparata alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'art. 141, Tuel.



CONCETTO DI CRISI

EQUILIBRIO

**Attività da porre in essere da parte dell'Ente
(con valutazione dell'Organo di revisione)**

Verifica **dell'equilibrio di cassa** (programmare cassa non negativa al 31/12)

Verifica **del pareggio finanziario** della gestione di competenza (confronto con le previsioni assestate di entrata e di spesa, gli accertamenti e gli impegni alla data della salvaguardia e il presumibile importo degli stessi al 31/12)

Verifica degli equilibri parziali della gestione, principalmente **l'equilibrio di parte corrente non negativo**, valutando anche tutte le entrate e le spese a carattere non ripetitivo



CONCETTO DI CRISI

EQUILIBRIO

Attività da porre in essere

- Analisi della gestione residui (alla data della salvaguardia stima le variazioni dei residui attivi e passivi, tener conto anche delle riscossioni/pagamenti)
- Verifica degli equilibri finanziari (gestione di competenza + gestione residui)
- Verifica dell'esistenza di debiti fuori bilancio
- Adeguamento del Fcde in caso di squilibri riguardanti la gestione residui
- Eventuale adeguamento del Fondo contenzioso e/o del Fondo rischi
- Valutazione congruità del Fondo di riserva

(segue)



CONCETTO DI CRISI

EQUILIBRIO

Attività da porre in essere

(segue)

- Verifica dell'andamento, anche prospettico, degli Organismi partecipati, con attenzione anche e ancora alla riconciliazione fra debiti/crediti e residui
- Valutazione del sopravvenire di elementi/informazioni nuovi con riflessi sugli equilibri di bilancio correnti e futuri
- Adeguatezza previsioni di spesa per costi energia e per inflazione

Relazione di salvaguardia del Responsabile dei servizi finanziari
con ausilio informazioni da parte di tutti i responsabili dell'Ente Locale



CONCETTO DI CRISI

EQUILIBRIO

Procedura di riequilibrio ordinario: in presenza di squilibri della gestione di competenza e/o della gestione residui + eventuale necessita di adeguare gli accantonamenti e/o finanziari debiti fuori bilancio.

- Risorse da utilizzare
- Economie di spesa
- Tutte le entrate ad eccezione di quelle provenienti da assunzione mutui e di quelle con specifico vincolo di destinazione
- Proventi da alienazioni di beni patrimoniali disponibili
- Entrate in conto capitale per squilibri solo di parte capitale
- Avanzo disponibile (in via residuale)

Altrimenti procedure di risanamento:

Piano di riequilibrio finanziario pluriennale o dissesto



CONCETTO DI CRISI

EQUILIBRIO

Inquadramento normativo: Equilibri e Tuel

Art. 147-*quinquies* - Controllo sugli equilibri finanziari

svolto sotto la direzione e il coordinamento del Responsabile del servizio finanziario e mediante la vigilanza dell'Organo di revisione

tener conto del Regolamento di contabilità dell'Ente + disposizioni dell'Ordinamento finanziario e contabile degli Enti locali e delle norme che regolano il concorso degli Enti Locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica + norme di attuazione dell'articolo 81 della Costituzione

valutazione concreta e tempestiva degli effetti che si determinano per il bilancio finanziario dell'Ente in relazione all'andamento economico-finanziario degli organismi gestionali esterni (Direzione e coordinamento, «controllo analogo», «controllo analogo congiunto»)



CONCETTO DI CRISI

EQUILIBRIO

Inquadramento normativo: Equilibri e Tuel

Art. 153 - Servizio economico-finanziario

Il Responsabile del servizio finanziario è preposto alla verifica di veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, e alla verifica periodica dello stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese, alla regolare tenuta della contabilità economico-patrimoniale e più in generale alla salvaguardia degli equilibri finanziari e complessivi della gestione e dei vincoli di finanza pubblica.

Il Regolamento di contabilità disciplina le **segnalazioni obbligatorie** dei fatti e delle valutazioni del responsabile finanziario al legale rappresentante dell'Ente, al Consiglio dell'Ente, al Segretario ed all'Organo di revisione, nonché alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti ove si rilevi che la gestione delle entrate o delle spese correnti evidenzia il costituirsi di situazioni - non compensabili da maggiori entrate o minori spese - tali da pregiudicare gli equilibri del bilancio.



CONCETTO DI CRISI

EQUILIBRIO

- + avanzo/– disavanzo applicato al bilancio
- + Fpv di entrata
- + accertamenti entrate finali
- impegni spese finali
- Fpv di spesa
- Fondo anticipazioni di liquidità
- = risultato di competenza ≥ 0
- risorse accantonate stanziare nel bilancio di previsione
- risorse vincolate nel bilancio
- = equilibrio di bilancio (W2)
- +/- variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto
- = equilibrio complessivo

Attenzione al mantenimento dell'equilibrio di competenza di parte corrente a fini prospettici



Art. 1, comma 785, Legge n. 207/2024 **definizione di equilibrio di bilancio**

T2

raggiungimento dal 2025 di un saldo finanziario
coincidente con l'equilibrio di bilancio W2 non negativo
come definito dall'art. 1, comma 821, Legge n. 145/2018 e come
risultante dal prospetto degli equilibri di bilancio a rendiconto invitato alla Bdap
a decorrere dal 2025
il singolo Ente si considera in equilibrio in presenza di
un saldo non negativo
tra le entrate e le spese di competenza finanziaria del bilancio,
comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del
disavanzo di amministrazione e degli utilizzi del "Fpv", al netto delle entrate
vincolate e accantonate non utilizzate nel corso dell'esercizio



LA MANOVRA DI BILANCIO 2025

Violazione dell'equilibrio di bilancio

Sanzioni in caso di saldo W2 negativo al rendiconto dell'esercizio 2025

l'Ente Locale dovrà **incrementare il Fondo accantonamento contributo aggiuntivo alla finanza pubblica**

nell'anno successivo (2026) con una variazione di bilancio

(Fondo a utilizzarsi per copertura disavanzi o per incremento investimenti)

L'importo dell'incremento del Fondo è pari alla somma in valore assoluto di:

- a) il valore negativo del saldo W2 risultante dal rendiconto 2025
- b) la differenza tra l'accantonamento effettuato per il “contributo annuale alla finanza pubblica” nel 2025 e quello che avrebbe dovuto essere

Verifica e identificazione degli Enti inadempienti
effettuate con Decreto Mef, entro il 30 giugno dell'anno successivo



CONCETTO DI CRISI

EQUILIBRIO DI BILANCIO

L'equilibrio di bilancio è pari al risultato di competenza (avanzo di competenza con il segno +, o il disavanzo di competenza con il segno -) al netto delle risorse accantonate nel bilancio dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce (stanziamenti definitivi al netto del Fondo di anticipazione di liquidità, già considerato nell'equilibrio di competenza) e delle risorse vincolate non ancora impegnate alla data del 31 dicembre dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce.

E' calcolato al fine di tenere conto degli effetti sulla gestione di competenza derivanti dalla destinazione delle risorse acquisite in bilancio alla costituzione degli acc/ti previsti dalle leggi e dai principi contabili e al rispetto dei vincoli specifici di destinazione



EQUILIBRIO COMPLESSIVO

È calcolato per tenere conto anche degli effetti derivanti dalle variazioni degli accantonamenti effettuate in sede di rendiconto in attuazione dei principi contabili, nel rispetto del principio della prudenza e a seguito di eventi verificatosi dopo la chiusura dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce o successivamente ai termini previsti per le variazioni di bilancio.

CONCETTO DI CRISI

DISAVANZO

DISAVANZO PRESUNTO (art. 186 Tuel)

APPLICAZIONE

PIANO DI RIENTRO

**ANCHE PER NORME SPECIALI
DI DILUIZIONE DEL PIANO DI RIENTRO**



nr.	tipologia disavanzo	norma	piano rientro	anni	Note
1	disavanzo presunto	art. 188 Tuel	no	1	risultante al momento dell'approvazione della Tabella dimostrativa del risultato presunto di amministrazione presunto; da rettificare nel momento successivo dell'approvazione del rendiconto della gestione
2	disavanzo ordinario	art. 188 Tuel	no si	1 consiliatura massimo 3	certificato ordinariamente con il rendiconto della gestione
3	disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui	art. 11-bis, comma 6, del Dl. n. 135/2018 e Decreto Mef 2 aprile 2015	si	massimo 30 (e comunque sempre entro il 2044)	certificato ordinariamente con Deliberazione di rideterminazione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014 per l'entrata in vigore dell' "armonizzazione" al 1° gennaio 2015 (possibile in taluni casi successiva individuazione di detto disavanzo)
4	disavanzo 2019 per passaggio calcolo Fcde da "Metodo semplificato" a "Metodo ordinario"	art. 39-quater, comma 1, del Dl. n. 162/2019	si	massimo 15	certificato con il rendiconto della gestione 2019
5	disavanzo da costituzione del Fal	art. 39-ter, comma 2, del Dl. n. 162/2019	si	come da Piano amm/to Fal	certificato con il rendiconto della gestione in cui è stato ricostituito il Fal (+Ddl bil2026 contabilizzazione Fal dissesto max 10 anni)
6	disavanzo per accesso a procedura di riequilibrio finanziario pluriennale	art. 3, comma 14, Dlgs. n. 118/2011	Prfp	da 4 a 20	certificato con il rendiconto della gestione N-1 + successiva ulteriore massa passiva emersa in sede di procedura



nr.	procedura	norma	piano rientro	anni durata procedura	note
1	Rientro da disavanzo ordinario (o presunto)	art. 188 Tuel	no	1	applicazione disavanzo al bilancio di previsione corrente
2	Rientro da disavanzo ordinario	art. 188 Tuel	si	max 3	applicazione disavanzo al bilancio di previsione corrente, o al massimo anche ai 2 successivi coerentemente a quanto previsto con il Piano di rientro
3	Accordo per il ripiano del disavanzo con la Presidenza del Consiglio dei Ministri	art. 1, commi da 567 a 580, Legge n. 234/2021 art. 43, Dl. n. 50/2022	si	massimo fino al 2042	per i soli Comuni capoluogo di provincia, applicato disavanzo coerentemente con l'Accordo
4	Piano di riequilibrio finanziario pluriennale	art. 243-bis Tuel	Prfp	da 4 a 20	applicazione disavanzo coerentemente con il Piano di riequilibrio
5	Dissesto guidato dalla Cdc	art. 6, comma 2, del Dlgs. n. 149/2011 + art. 244 Tuel	Immediato	5 anni	Pronuncia Cdc e bilancio stabilmente riequilibrato
6	Dissesto volontario	art. 244 Tuel	Immediato	5 anni	bilancio stabilmente riequilibrato



Disavanzo di bilancio

RISULTATO CONTABILE DI AMINISTRAZIONE da suddividere in:

- QUOTA VINCOLATA
- QUOTA DESTINATA
- QUOTA ACCANTONATA
- QUOTA LIBERA = Risultato contabile di amministrazione – quota vincolata - quota destinata - quota accantonata

qualora negativa = DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE DA RIPIANARE
(vedere «allegato a) al Rendiconto della gestione - totale parte disponibile negativo»)

OBBLIGO PER L'ENTE LOCALE DI RIENTRARE DEL DISAVANZO
ALTERNATIVAMENTE:

- NELL'ESERCIZIO SUCCESSIVO O CON LE MODALITA' DI CUI ALL'ART. 188 TUEL
- MEDIANTE PROCEDURA DI PREDISSESTO o DISSESTO



RIPIANO DEL DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE (ART. 188 TUEL)

- APPLICAZIONE NELL'ESERCIZIO IN CORSO
- APPLICAZIONE NELL'ESERCIZIO IN CORSO E NEI 2 SUCCESSIVI
(PIANO ORDINARIO DI RIENTRO, MA MASSIMO ENTRO LA SCADENZA DELLA CONSILIATURA SE PRECEDENTE)

RIMODULAZIONE DEL IL PIANO ORDINARIO DI RIENTRO
SE NEL CORSO DEI PRIMI ANNI DEL PIANO
NON VENGONO RAGGIUNTI GLI OBIETTIVI, MA OCCORRE
TENER CONTO DEGLI ANNI DI VIGENZA DEL PIANO GIA' TRASCORSI

ALTRIMENTI: PREDISSESTO O DISSESTO



RICOGNIZIONE DEGLI EQUILIBRI

entro il 31 luglio di ciascun anno, l'Ente Locale deve **dare atto del PERMANERE DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO** (art. 193 Tuel) o procedere alla **SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI + parere Organo di revisione**

VERIFICARE POSSIBILITA' DI CENTRARE GLI OBIETTIVI

- EQUILIBRIO DI GESTIONE DI COMPETENZA
- EQUILIBRIO DI **GESTIONE CORRENTE**
- EQUILIBRIO DELLA GESTIONE RESIDUI

+ CASSA FINALE NON NEGATIVA (ART. 162, COMMA 6) e PIANO DEI FLUSSI DI CASSA

+ PAREGGIO DI BILANCIO

+ VERIFICA CRONOPROGRAMMI DELLE SPESE D'INVESTIMENTO

+ VERIFICA DEGLI ANDAMENTI DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI



SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI

ADOTTARE CONTESTUALMENTE ALLA VERIFICA:

- le misure necessarie a ripristinare gli equilibri qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
- i provvedimenti per il ripiano degli eventuali DFB di cui all'art. 194;
- le iniziative per adeguare il Fcde accantonato nel risultato di amministrazione, in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui (come quelli della gestione di competenza)

INTERVENTI DELLA CORTE DEI CONTI

- PRONUNCE SPECIFICHE:
 - INDIVIDUAZIONE DI COMPORTAMENTI DIFFORMI ALLA SANA GESTIONE
 - PRESCRIZIONI: A CUI L'ENTE E' TENUTO A CONFORMARSI
 - STABILISCONO UN TERMINE DI ADEGUAMENTO O PER L'ADESIONE A PROCEDURA DI RIEQUILIBRIO

MONITORAGGIO ORGANO DI REVISIONE



Correlazione fra contabilità finanziaria autorizzatoria e contabilità economico-patrimoniale Accrual

+ Principio della continuità operativa nel tempo (come per le aziende) con responsabilità del soggetto preposto alla compilazione del bilancio e corretta/ragionevole prudenzialità previsioni entrata, congruità previsioni di spesa, e prudenzialità di tutti gli accantonamenti

- **Equilibri correnti a rendiconto** solo indicatore (sì importantissimo) che contrappone finanziariamente entrate «ordinarie» e spese «ordinarie» (compresa la quota capitale di rimborso dei mutui)
- **Equilibri complessivi a rendiconto** pareggio finanziario per competenza
- **Avanzo d'amministrazione (A)** solo variazione del capitale circolante (cassa/banca crediti e debiti e poste simili come i risconti) al netto delle eventuali rettifiche integrazioni



- analisi e diffusione informativa e formativa, anche di *best practices* (*andamenti, costo md servizi, risultato economico e variazione del patrimonio netto, ecc.*)
- evoluzione nel tempo di **indicatori significativi/rilevanti** e valutazioni/responsabilità dei decisori (forse nella migliore delle ipotesi)
- individuare possibilmente anche **indicatori predittivi** della crisi dell'Ente: *alert* tempestivi
- Utilità per maggiori informazioni anche per prevenire le «crisi» anche quando dagli indicatori finanziari non emerge un disavanzo

Art. 242 - Individuazione degli Enti Locali strutturalmente deficitari e relativi controlli in condizioni strutturalmente deficitarie

gli Enti Locali che presentano gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio, rilevabili da un'apposita tabella, da allegare al rendiconto della gestione, contenente parametri obiettivi dei quali almeno la metà presentino valori deficitari.

Decreto MinInterno ha fissato i parametri obiettivi



Indici predittivi della crisi e controlli

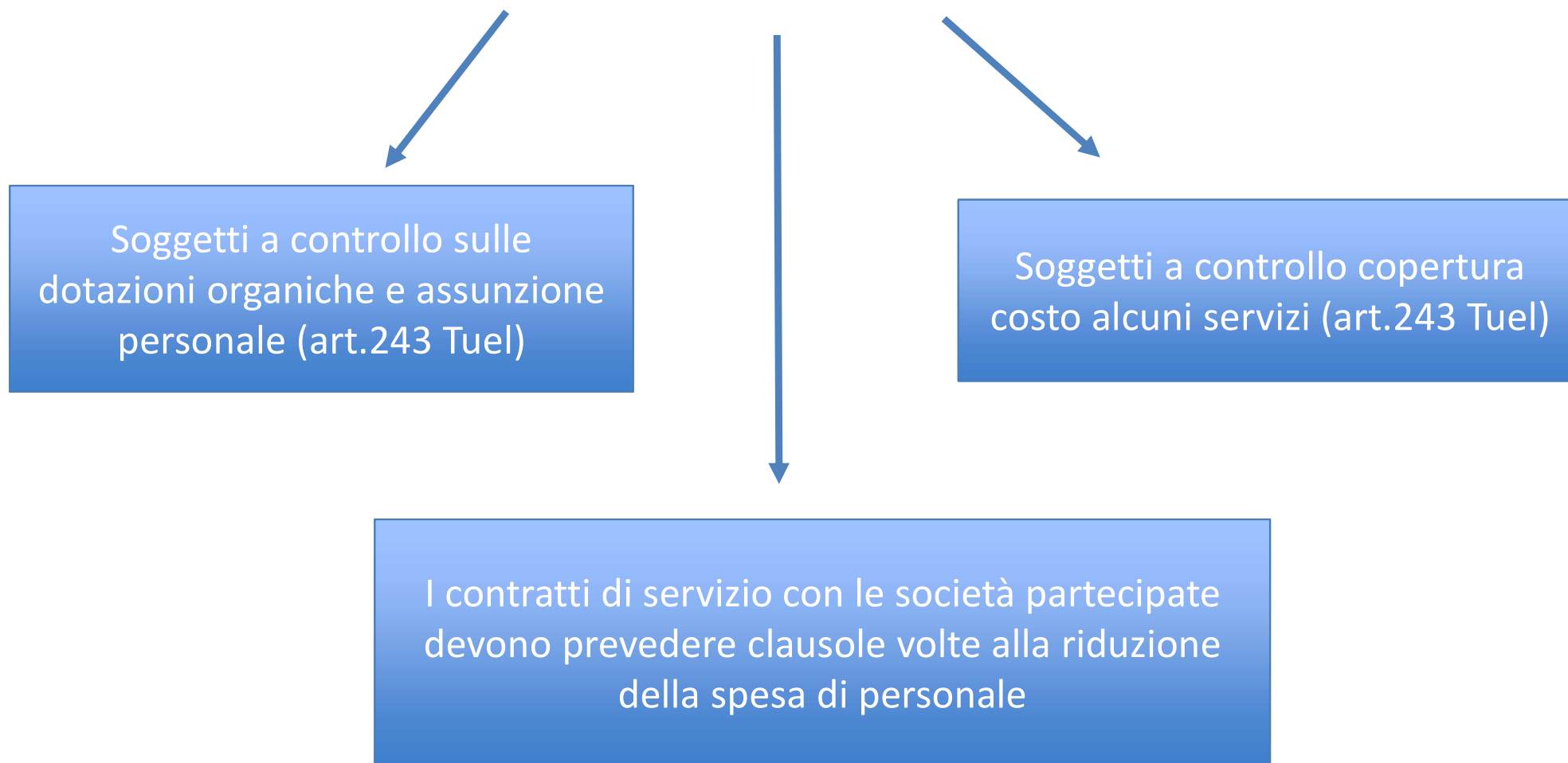
Decreto del Ministero dell'Interno del 10 giugno 2024

- P1 – Indicatore 1.1: “Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti” maggiore del 48%
- P2 – Indicatore 2.8: “Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente” minore del 22%
- P3 – Indicatore 3.2: “**Anticipazioni** chiuse solo contabilmente” maggiore di 0.
- P4 – Indicatore 10.3: “Sostenibilità debiti finanziari” maggiore del 16%
- P5 – Indicatore 12.4: “**Sostenibilità disavanzo** effettivamente a carico dell'esercizio” maggiore dell'1,20%
- P6 – Indicatore 13.1: “Debiti riconosciuti e finanziati” maggiore dell'1%
- P7 – Indicatore (13.2 + 13.3): “Debiti in corso di riconoscimento e debiti riconosciuti e in corso di finanziamento” maggiore dello 0,60%
- P8 – Indicatore concernente la “**Capacità effettiva di riscossione** (riferito al totale delle entrate)” minore del 47%.



Parametri di deficitarietà strutturale

Gli Enti che presentano valori «fuori soglia» per almeno la metà dei parametri sono considerati strutturalmente deficitari.



Indici predittivi della crisi e controlli

Art. 243 - Controlli per gli Enti Locali strutturalmente deficitari, Enti Locali dissestati

Enti Locali strutturalmente deficitari

controllo centrale sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale da parte della Cosfel

+verifica sulla compatibilità finanziaria

controlli centrali in materia di copertura del costo di alcuni servizi.

- a) costo complessivo della gestione dei servizi a domanda individuale (competenza) coperto con i relativi proventi tariffari e contributi finalizzati in misura non inferiore al 36% (esclusi i costi di gestione degli asili nido)**
- b) costo complessivo della gestione del servizio di acquedotto coperto per più dell'80%;
- c) costo complessivo della gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati, coperto con la relativa tariffa nella misura prevista dalla legislazione vigente

Sanzione pari all'1% delle entrate correnti

risultanti dal rendiconto della gestione del penultimo esercizio finanziario precedente

per Comuni in condizioni strutturalmente deficitarie che non rispettano i livelli minimi di copertura dei costi di gestione o che non danno dimostrazione trasmettono la certificazione



Art. 243 - Controlli per gli Enti Locali strutturalmente deficitari, Enti Locali dissestati

Soggetti anche, in via provvisoria, ai controlli centrali, sino all'adempimento:

- a) Enti Locali per i quali non sia intervenuta nei termini di legge la deliberazione del rendiconto della gestione;
- b) Enti Locali che non inviino il rendiconto della gestione alla Bdap entro 30 giorni dal termine previsto per la deliberazione.

+ Enti Locali dissestati per la durata del risanamento
controlli certificazione copertura servizi a domanda individuale



Segnalazioni alla Corte dei conti (Organo di revisione,
Responsabile finanziario, altri

Controlli Cdc nell'ambito dell'attività ordinaria programmata

Questionari per controllo collaborativo elaborati con
percentili

Procedimento e Pronuncia specifica Cdc

Controllo dinamico e tempestivo



Criticità degli alert

1. Dare centralità al monitoraggio tempestivo degli **equilibri di parte corrente** al netto delle entrate e delle uscite non ripetitive (a previsione, durante la gestione e a consuntivo) e poi al netto delle spese non obbligatorie
2. Gestione finanziaria ed economica degli Enti da parte dei responsabili soprattutto in funzione della legittimità
3. Valenza degli indicatori solo informativa e non presidiata da sanzioni per amministratori e funzionari
4. Scarsa diffusione informativa delle criticità all'interno dell'Ente e per gli amministratori
5. Scarsa definizione e condivisione nell'organizzazione di percorsi di miglioramento e di manovre da attuare
6. Organizzazione raramente coesa nel definire e nell'attuare misure di miglioramento

ma perché ancora molti Enti in disavanzo

ma perché difficoltà degli Enti in crisi ad attuare percorsi di fuoriuscita dalla «crisi»

1. Amministratori non incentivati a intraprendere percorsi di risanamento con risorse a carico dell'Ente (anche se negli ultimi anni sono state previste risorse a supporto)
2. Amministratori contrari a ridurre la massa passiva a scapito di operatori del territorio
3. Normativa frammentata e in continua ed erratica evoluzione
4. Procedura di risanamento da individuare con numerose incertezze
5. Intempestività dei controlli per validare le soluzioni da parte di MinInterno e Cdc
6. Emersione della crisi quasi sempre con ritardi significativi e diluizione delle responsabilità
7. Mancanza di una vera e propria valutazione delle cause di emersione della «crisi», esogene o endogene
8. Mancanza di sanzioni efficaci nei confronti di funzionari, amministratori e revisori «responsabili» della crisi



PRE DISSESTO E DISSESTO



CentroStudi[®]
EntiLocali

L'interesse pubblico delle procedure di risanamento

Il **dissesto** (D) e il **pre-dissesto** (PD) sono 2 procedure distinte.

L'elemento comune è **l'interesse pubblico** cui le norme, in vario modo, cercano di dare tutela rafforzata rispetto agli altri interessi (tra i quali quelli dei creditori)

procedure vicine/simili all'istituto del fallimento e presentano aspetti particolari

D e PD hanno a elementi in comune e possono essere in parte trattati in modo unitario

NON PREVISTA UNA LEGITTIMA PROCEDURA FLESSIBILE INTERMEDIA
FRA IL RIEQUILIBRIO ORDINARIO E
LE PROCEDURE DI RISANAMENTO DA UTILIZZARE NEI CASI PIU' SEMPLICI
CON SOLUZIONE NELL'ARCO DI POCHISSIMI ANNI

fattispecie esempio: disavanzo di un piccolo Comune causato soltanto da perdite da partecipate da ripianare obbligatoriamente e di importo ingente, ossia per DFB correnti non finanziabili con mutuo, in presenza di bilancio proprio dell'Ente sano ma con liquidità non sufficiente per il ripiano, quando le prescrizioni di accesso al Fondo di rotazione risultano eccessive e il ripiano comporta il mancato rispetto del Pareggio di bilancio



Il Predissesto (PD)

Nel 2012 il Legislatore ha introdotto una **procedura** di riequilibrio finanziario:

- per venire incontro alle esigenze di stabilizzazione della finanza comunale
- per consentire una possibile/eventuale capacità di azione da parte degli amministratori eletti e la loro maggior responsabilizzazione in merito alla procedura di risanamento
(nel Dissesto gli amministratori eletti hanno poco interesse a restare in carica e i Comuni vengono spesso commissariati)

*«i Comuni per i quali sussistano **squilibri strutturali** del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario possono ricorrere, con deliberazione consiliare, alla **procedura di riequilibrio finanziario pluriennale**»* + insufficienza procedure di salvaguardia ex artt. 193 e 194
(per il Dissesto necessaria la più grave impossibilità a garantire l'assolvimento delle funzione e dei servizi fondamentali dell'Ente e/o presenza debiti a cui non si può far fronte con le procedura di salvaguardia ex artt. 193 e 194)

La richiesta della procedura di PD deve partire dall'Ente Locale (o indotta dalla Corte dei Conti), nell'esercizio della propria autonomia, come risposta alla consapevolezza di avere raggiunto un livello di guardia non più affrontabile con i normali mezzi di salvaguardia



Elementi del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale (PRFP)

Linee guida per predisposizione PRFP: Deliberazione Cdc Autonomie n. 5/2018

Il Piano deve contenere almeno 4 elementi necessari:

- le **misure correttive** adottate in considerazione dei comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria e del mancato rispetto degli obiettivi posti con il Pareggio di bilancio, accertati dalla competente Sezione regionale della Corte dei Conti;
- la puntuale ricognizione, con relativa quantificazione, dei **fattori di squilibrio rilevati**, dell'eventuale **disavanzo di amministrazione** risultante dall'ultimo rendiconto approvato e di eventuali **DFB**;
- l'individuazione, con relativa quantificazione e previsione dell'anno di effettivo realizzo, di tutte le **misure necessarie per ripristinare l'equilibrio strutturale** del bilancio, per l'integrale ripiano del disavanzo di amministrazione accertato e per il finanziamento dei DFB entro il periodo massimo di 10 anni (non per più anni in caso di Piano ultradecennale), da quello in corso compreso (**equilibri correnti in surplus**);
- l'indicazione, per ciascuno degli anni del piano di riequilibrio, della **percentuale di ripiano del disavanzo di amministrazione** da assicurare e degli importi previsti o da prevedere nei bilanci annuali e pluriennali per il finanziamento dei debiti fuori bilancio.



Cause dello squilibrio

- a) l'accumulazione di una massa consistente di **residui attivi non più esigibili** (causati: dall'iscrizione, anno dopo anno, di spese correnti certe ed entrate correnti incerte o senza titolo, che determina uno scarto tra incassi e pagamenti, il quale, a sua volta, si scarica sulla cassa attraverso il prosciugamento dello scoperto di tesoreria; dal non accurato riaccertamento ordinario dei residui)
- b) la formazione di **debiti fuori bilancio**, causati da una gestione inefficiente del ciclo passivo e dalla sottostima, in fase di previsione, di spese inevitabili (ad esempio i consumi energetici) o da mancato controllo delle partecipate con mancati accantonamenti per perdite (es. richiesta di ripiano perdite)
- c) l'utilizzazione di entrate *una tantum* per la copertura di spese correnti di natura permanente
- d) mancanza di attenzione all'attività di riscossione che determina sovente un Fcde di altezza significativa con correlata compressione della capacità di spesa dell'Ente e l'emergere di situazioni di disavanzo
- e) Rigidità della spesa corrente per spesa di personale e per contratti pluriennali obbligatori



Cause dello squilibrio

- f) il **mancato accantonamento per spese di contenzioso** (spesso i Comuni hanno molte cause di natura civile aperte, che possono produrre oneri in caso di soccombenza - non a caso la legislazione vigente impone l'accantonamento integrale in caso di sentenza sfavorevole di primo grado - e spese legali non adeguatamente quantificate; oppure, in caso di espropri non accettati, non viene effettuato il deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti e non si tiene conto del possibile divario tra esproprio proposto dal comune e quello rivendicato dall'espropriato, che potrebbe essere accolto a seguito di ricorso giurisdizionale)
- g) mancata attenzione agli andamenti economici finanziari delle partecipazioni, specie di quelle in controllo e ancor di più per quelle soggette al controllo analogo in quanto affidatarie di servizi da parte dell'Ente stesso
- h) altri mancati accantonamenti per **rischi potenziali** (somme urgenze, contratti di concessione e di project financing, passività potenziali, ecc.)
- i) problemi organizzativi e scarsa condivisione dei flussi informativi Conflitti
- l) carenze professionali e formative del personale
- m) non tempestività della valutazione o sottovalutazione di indicatori predittivi della «crisi»



Cause dello squilibrio

- + compimento di **operazioni rischiose** non attentamente e correttamente analizzate:
 - operazioni di finanza derivata,
 - operazioni immobiliari particolari (buy back, lease back, ecc.),
 - costituzione di partecipate per la gestione di servizi strumentali strutturalmente in perdita per bypassare norme amministrativistiche (assunzioni, normativa appalti, ecc. e in passato pareggio di bilancio) o il controllo politico delle minoranze. Assenza di Piani economico finanziari con previsione di equilibrio economico e finanziario di breve e medio periodo.
 - project financing non attenzionati con revisioni di importo rilevante, carenze contrattuali
 - no congruità Fcde

difficoltà a presentare un bilancio di previsione in equilibrio corrente
negli anni successivi



Cause dello squilibrio

A cui si aggiungono le seguenti cause eventuali:

- Eventi calamitosi non indennizzati
- Eccessiva spesa di personale
- Mancanza del controllo analogo e/o del monitoraggio tempestivo degli Organismi partecipati + fidejussioni e lettere di *patronage*
- Disorganizzazione dell'Ente e mancanza di flussi informativi adeguati per gli Uffici finanziari per attuare correttamente la programmazione di bilancio (mancanza di collaborazione fra uffici, dissidi fra responsabili)
- Mancanza di professionalità e di capacità di programmazione del Responsabile dei Servizi finanziari
- Contiguità fra Responsabile dell'ufficio finanziario e amministratori
- Fragilità e non incisività dei controlli interni e dei controlli dell'Organo di revisione
- Ritardi nella deliberazione dei trasferimenti



Effetti dello squilibrio

La combinazione di queste mancanze, protratte nel tempo (in alcuni casi vere e proprie gravi irregolarità), può portare:

- all'accumulazione di un ingente debito iscritto nel bilancio
cui vanno aggiunti
- i residui attivi inesigibili (**riaccertamento** pre Piano obbligatorio)
(che, se necessariamente da cancellare, provocano disavanzo di amministrazione)
- i debiti fuori bilancio (**ricognizione** pre Piano obbligatoria)
- alla mancata restituzione dell'anticipazione di tesoreria
- gli omessi accantonamenti
- l'utilizzazione entrate vincolate in difformità dal vincolo
- stanziamento di consistenti accantonamenti per Fcde e per altri fondi (partecipate, contenzioso, ecc.) per non efficacia delle procedura di riscossione
- impossibilità di centrare gli **equilibri correnti di bilancio**



MISURE DI RISANAMENTO ADOTTABILI

congrue – credibili - responsabilizzanti

- Descrizione e quantificazione degli effetti per gli anni del Piano (realizzabilità e significatività), sia totali che per singola misura di risanamento
- Modalità di finanziamento dei debiti fuori bilancio
- Ricognizione dei residui e eventuale finanziamento di un riaccertamento negativo
- Ricognizione dell'indebitamento
- Incremento dei tributi locali e delle altre entrate – efficacia della riscossione
- Revisione della spesa (personale, acquisti e servizi, trasferimenti)
- Copertura dei costi per i servizi a domanda individuale
- Razionalizzazione degli Organismi partecipati
- Dismissioni immobiliari
- Stanziamento di congrui accantonamenti (Fcde, passività potenziali)
- Rispetto della normativa in materia di tempestività dei pagamenti



Linee guida per la redazione del Piano

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DI SINTESI FONTI/IMPIEGHI PER LA DURATA DEL PIANO

SI DEVE DIMOSTRARE CHE LE RISORSE RIVENIENTI DALLE AZIONI DI RISANAMENTO SONO SUFFICIENTI A RIPIANARE IL DISAVANZO INIZIALE E A GARANTIRE GLI EQUILIBRI

CONCLUSIONI

- Tempistica del Piano adeguata
- Riflessi sulla liquidità
- Riflessi sull'indebitamento
- Copertura di tutti gli oneri connessi al Piano (restituzione anticipazione liquidità, restituzione Fondo di rotazione, restituzione mutui in deroga, ecc.)
- Equilibri di bilancio previsti per la durata del Piano: GENERALI, CORRENTI E DI PAREGGIO DI BILANCIO
- Modalità, graduazione e azzeramento del disavanzo di amministrazione pre Piano (non dilatorietà)
- Obiettivi annuali di Piano, suddividendoli anche per tipologia (**disavanzo iniziale, disavanzi sopravvenuti, disavanzo tecnico, disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui, disavanzo da ricognizione pre piano dei residui e dei DFB**) e per singola azione di risanamento
- Equilibri post Piano di riequilibrio tenendo conto delle quote di disavanzo trentennalizzate e delle restituzione dei finanziamenti oltre il termine di durata del Piano di riequilibrio



Misure per il Piano di riequilibrio

- Alienazioni immobiliari o operazioni immobiliari che comportano il versamento di significativi oneri per costruire
- **Migliorare la capacità di riscossione delle entrate, potenziare l'ufficio tributi, riscossione coattiva e così ridurre correttamente e prudenzialmente l'Fcde e conseguentemente migliorare gli equilibri correnti di bilancio o anche avere maggiore capacità di spesa**
- Incremento delle aliquote dei tributi e delle tariffe
- Tagli della spesa corrente per personale, acquisto di beni e servizi e trasferimenti
- Esternalizzazione/razionalizzazione di servizi
- Contributi da altri Enti
- Riduzione spesa di funzionamento degli Organi politici
- Acquisire trasferimenti nazionali e regionali pro supporto a situazioni di «crisi»
- Ricorso al **Fondo di rotazione** o a mutui in deroga



Misure per il Piano di riequilibrio

+ utile riesame/esame di tutti i fascicoli per determinazione/previsione Entrate e Spese

+ utile riorganizzazione del Servizio finanziario e riprogettazione dei flussi informativi e dei tempi di comunicazione (organizzazione ente e collaborazione fra uffici, conoscenza tempestiva delle informazioni)

+ capacità di programmazione

+ (anche) utilizzo non preponderante di quanto normativamente concesso per «diluire» il disavanzo:

- fondo rotativo come fonte (art. 43, Dl. n. 133/14) ???
- mutui in deroga
- fondo per la liquidità Dl. n. 35/13 utilizzabile a valere per l'accantonamento a Fcde (limite massimo) e restituzione trentennale (art. 2, comma 6, del Dl. n. 78/2015 a art. 1, comma 814, Legge n. 205/17)
- trentennalizzazione massima per disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui e per disavanzo da ricognizioni successive su residui e Dfb precedenti al 2015



Misure per il Piano di riequilibrio (1)

Art. 243-ter - Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli EELL

Per il risanamento finanziario degli Enti Locali

lo Stato prevede un'anticipazione a valere sul ***Fondo di rotazione** per assicurare la stabilità finanziaria degli Enti Locali*".

importo massimo dell'anticipazione: Euro 300 per abitante per gli EELL
e Euro 20 abitante per Province

modalità per la concessione e

modalità restituzione in un periodo massimo di 10 anni

decorrente dall'anno successivo a quello in cui viene erogata l'anticipazione

Fondo prima utilizzabile anche a copertura della massa passiva

ora (Sentenza Corte Costituzionale n. 224/2023)

utilizzabile solo per esigenze di liquidità

T



Art. 243-ter del Tuel

Per ottenere il Fondo di rotazione l'ente deve:

Ridurre spesa:

- personale agendo soprattutto sul salario accessorio
- entro 5 anni riduzione spesa acq. beni e servizi macroagg. 3 finanziati con risorse proprie di almeno il 10%
- riduzione entro il quinquennio della spesa per trasferimento macroagg. 4 finanziati con risorse proprie di almeno il 25%



Il Fondo di rotazione può essere utilizzato:



Come strumento per
generare liquidità
per pagare i debiti

Decreto MinInterno 11 gennaio 2013

- La concessione del fondo è condizionata all'approvazione del Piano
- Restituito in un periodo massimo di 10 anni a decorrere dall'esercizio successivo a quello di erogazione
- Non matura interessi passivi a carico dell'Ente
- In caso di mancata restituzione il Ministero compensa eventuali trasferimenti
- Utilizzato per spese correnti e c/capitale

Contabilizzazione: (liquidità)

- Circolare Mef-Rgs n. 5 del 7 febbraio 2013 (Patto di Stabilità);
- Delibera Sezione Autonomie CdC n.14/2013
- CdC Lazio delibera 102/2013/INPR (Piano di riequilibrio Comune di Arpino);

Avendo valenza di erogazione di liquidità (simile DL35/13) non deve:
finanziare nuova spesa, generare avanzo!!!

Serve per pagare impegni già assunti!!!

Non rileva ai fini del pareggio di bilancio

Non rileva ai fini del limite art. 204 del Tuel

Neutro ai fini degli equilibri di bilancio (liquidità)



Contabilizzazione: (liquidità)

Entrata accertata Titolo V (ora Titolo VI) «Accensione prestiti»

Spesa accantonamento pari importo nell'anno di erogazione

Tit. IV «Rimborso prestiti»

(non si impegna confluisce quota accantonata avanzo di amm.ne)



**intervento legislativo sopravvenuto
per permettere un maggiore possibilità di definire
i Piani in equilibrio specie nei primi anni
art. 43, del Dl. n. 133/14**

*“gli Enti Locali che hanno deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, ai sensi dell'[art. 243-bis del Dlgs. n. 267/00](#), possono prevedere, tra le misure di cui alla lett. c) del comma 6 del medesimo art. 243-bis necessarie per il **ripiano del disavanzo di amministrazione accertato** e per il **finanziamento dei debiti fuori bilancio**, l'utilizzo delle risorse agli stessi enti attribuibili a valere sul "Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli Enti Locali" di cui all'art. 243-ter del Dlgs. n. 267/00.*



Contabilizzazione: (copertura)

Entrata Titolo II «Trasferimenti correnti»

Spesa ... a copertura

Restituzione Titolo I della spesa «Spese correnti»

Rileva ai fini degli equilibri di bilancio
(risorse correnti destinate alla spesa di investimento)



Misure per il Piano di riequilibrio (1)

Il Fondo di rotazione è previsto dall'art. 243-ter Tuel ha la finalità di fornire “anticipazioni di liquidità” agli enti locali in situazione di riequilibrio finanziario.

Sentenza Corte Costituzionale n. 224/2023

illegittimità costituzionale dell'art. 43, commi 1 e 2, del Dl. n. 133/2014,
nella parte in cui **non prevedeva che**

l'utilizzo delle risorse del Fondo di rotazione debba avvenire solo a titolo di cassa
(e non come strumento di copertura del disavanzo o dei debiti fuori bilancio)

Osservatorio sulla finanza e sulla contabilità degli enti locali: con Atto di indirizzo 7 ottobre 2024 ha ribadito che le anticipazioni del Fondo di rotazione non possono più essere utilizzate per coprire disavanzi o debiti fuori bilancio in termini di competenza, ma vanno trattate come anticipazione di liquidità e contabilizzate di conseguenza.

gli Enti che avevano previsto il Fondo come misura di copertura se non ancora utilizzato devono rimodulare il PRFP con misure di copertura alternative
per i nuovi PRFP non si può prevedere il Fondo come misura di copertura

risulta ora molto più difficoltoso riuscire a trovare gli equilibri per il PRFP
specie per i primi anni del Piano nei quali occorre addivenire al pagamento di DFB e residui



Principi per la redazione del Piano

PRINCIPI DI REDAZIONE DEL PIANO DI RIEQUILBRIO

- CHIAREZZA ESPOSITIVA
- DIMOSTRAZIONE DI SUPERAMENTO DEGLI SQUILIBRI STRUTTURALI INIZIALI
- SOSTENIBILITA' DELL'AZIONE DI RISANAMENTO
- REALIZZABILITA'/CREDITIBILITA' AZIONI DI RISANAMENTO, **IN PARTICOLAR MODO DELLA CAPACITA' DI RISCOSSIONE**
- PAGAMENTO DEBITI NEI PRIMI ANNI CON ACCORDI CONCRETI
- PRUDENZA NELL'INDICAZIONE DELLE RISORSE RIVENIENTI DALLE AZIONI DI RISANAMENTO
- AZIONI NON PRINCIPALMENTE DILATORIE
- SFORZI DEL PIANO CONCENTRATI NEI PRIMI ANNI E DA REALIZZARE DALLA STESSA AMMINISTRAZIONE CHE PRODUCE IL PIANO
- INFORMAZIONE COMPLETA E TEMPESTIVA AL MINISTERO DEGLI INTERNI E ALLA CORTE DEI CONTI (documentazione allegata, interlocuzione a richiesta di chiarimenti, disponibilità a incontri illustrativi)
- EVENTUALE RAGGIUNGIMENTO DI TARGET INTERMEDI PER SANA GESTIONE FA STATO (anche se il Legislatore è intervenuto per permettere di utilizzare tali spazi migliorativi)

+ RICHIESTA DI INCONTRI ESPLICATIVI CON FINANZA LOCALE/COSFEL E CDC



Il controllo sull'attuazione del Piano

- l'Organo di revisione economico-finanziaria dell'Ente trasmette al Ministero dell'Interno, al Ministero dell'Economia e alla competente Sezione regionale della Corte dei conti, entro i 15 giorni successivi alla scadenza di ciascun semestre, una relazione sullo stato di attuazione del piano e sul raggiungimento degli obiettivi intermedi fissati
- l'Organo di revisione economico-finanziaria, entro il 31 gennaio dell'anno successivo all'ultimo di durata del piano, trasmette una Relazione finale sulla completa attuazione dello stesso e sugli obiettivi di riequilibrio raggiunti

La mancata presentazione del Piano, il diniego dell'approvazione, l'accertamento da parte della competente Sezione regionale della Corte dei conti di grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal Piano, o il mancato raggiungimento del riequilibrio finanziario dell'Ente al termine del periodo di durata del Piano stesso, comporta la deliberazione del dissesto (come anche la non congruità degli stanziamenti a titolo di Fcde)

+ **RELAZIONE FINALE DI COMPLETA ATTUAZIONE DEL PIANO E SUGLI OBIETTIVI DI RISANAMENTO RAGGIUNTI** (entro il 31 gennaio dell'ultimo anno di vigenza del Piano finanziario di riequilibrio)



- possibilità di deliberare le aliquote o tariffe dei tributi locali nella misura **massima** consentita, anche in deroga ad eventuali limitazioni disposte dalla legislazione vigente
- istituzione di controlli centrali in materia di **copertura di costo di alcuni servizi e l'obbligo ad assicurare la copertura dei costi della gestione dei servizi a domanda individuale** (in misura non inferiore al 36% con il calcolo dei costi, per gli asili nido al 50% del loro ammontare)
- assicurazione, con i proventi della relativa tariffa, della **copertura integrale dei costi della gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e del servizio acquedotto**

- **controllo sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale;**
 - obbligo di eseguire un **controllo straordinario di tutti i residui attivi e passivi conservati in bilancio**, stralciando quelli attivi inesigibili o di dubbia esigibilità
 - obbligo di compiere una **rigorosa revisione della spesa con indicazione di precisi obiettivi di riduzione**, e una verifica (e relativa valutazione dei costi) di tutti i servizi erogati dall'ente, della situazione di tutti gli organismi e delle società partecipate e dei relativi costi e oneri comunque a carico del bilancio
- + ricognizione obbligatoria dei DFB e dei residui attivi**

Benefici del riequilibrio

E' consentito al Comune:

- di procedere sempre all'assunzione di **mutui per la copertura di debiti fuori bilancio** riferiti a spese d'investimento in deroga ai limiti previsti (art. 204 Tuel)
- di procedere all'assunzione di **mutui in deroga per effettuare investimenti per progetti/interventi che garantiscono risparmi** di gestione e funzionali agli obiettivi del Piano



- di procedere alla **rateizzazione con l'AdE dei carichi pendenti**
- di accedere al **Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli Enti Locali**, anche come fonte di finanziamento del Piano e non soltanto come anticipazione di liquidità (art. 43, Dl. n. 133/14)

Modalità di contabilizzazioni diverse:

- a) accensione e restituzione finanziamento;
- b) entrata di competenza in modo limitato (art. 43, Dl. n. 133/14) e accantonamento per restituzione.

Accesso a sostegni finanziari pubblici



Entro 10 giorni dalla data della Delibera del Consiglio Comunale (da approvare entro 90 giorni dalla pubblicazione della richiesta) il Piano di riequilibrio finanziario pluriennale è trasmesso:

- alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti
- e alla Commissione per la stabilità finanziaria degli Enti Locali

(Dip. Finanza Locale presso il Ministero Interni).

Entro il termine di 60 giorni dalla data di presentazione del Piano, una sottocommissione svolge la necessaria **istruttoria** anche sulla base delle **Linee guida** deliberate dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti e delle indicazioni fornite dalla competente Sezione regionale di controllo della Corte.

Deliberazione Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie n. 8/2018



Durante la fase istruttoria, la sottocommissione può formulare rilievi o richieste istruttorie, cui l'Ente è tenuto a fornire risposta entro 30 giorni.

All'esito dell'istruttoria, la sottocommissione redige una relazione finale, con gli eventuali allegati, che è trasmessa alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti dal competente Capo Dipartimento del Ministero dell'interno e dal Ragioniere generale dello Stato, di concerto fra loro

La Sezione regionale della Corte delibera sull'approvazione o sul diniego del piano, entro 30 giorni dalla data di ricezione della documentazione, valutandone la congruenza ai fini del riequilibrio.

In caso di approvazione del Piano, la Corte dei Conti vigila sull'esecuzione dello stesso, pronunciandosi in sede di controllo.

In caso di diniego possibilità di impugnazione entro 30 giorni, con mantenimento fino a tale data di tutte le prerogative del Piano

Possibilità di rimodulare il piano pluriennale

RIMODULAZIONE ORDINARIA

La riformulazione del Piano è sempre consentita nel caso di raggiungimento di migliori obiettivi intermedi e deve essere intesa per la parte residua dello stesso. Obbligo di parere dell'Organo di revisione. Iter solo presso Corte dei Conti.

RIMODULAZIONE STRAORDINARIA: non prevista con l'attuale normativa

+ per gli anni residui del Piano di riequilibrio originario

la normativa sull'anticipazione connessa per il ripiano dei pagamenti arretrati prevede, infatti, la restituzione anticipata in caso di risoluzione della criticità prima del previsto



Soggetti coinvolti nella valutazione del Piano di riequilibrio

FINANZA LOCALE E CORTE DEI CONTI:

hanno interesse a non dissesare l'Ente Locale ma necessario il rispetto delle formalità della procedura, anche adempiendo per quanto possibile alle prescrizioni, e dare «teorica» giustificazione/motivazione in previsione della rimozione degli squilibri strutturali e della realizzabilità delle azioni di risanamento.

Utile aprire un canale per confronto diretto da parte degli amministratori

GLI AMMINISTRATORI IN CARICA (a maggior ragione se neo eletti e di «colore» politico diverso dalla precedente amministrazione):

hanno interesse a promuovere l'azione di risanamento, con necessità di mantenere la disponibilità e la discrezionalità per una quota di risorse che consentono alcuni spazi di manovra politica (**agibilità politica**), altrimenti preferiranno non prendersi la responsabilità di attuare il Piano di risanamento dimettendosi.

ORGANO DI REVISIONE (a maggior ragione se in carica anche nei precedenti esercizi all'adesione dal Piano):

hanno interesse all'adesione dell'Ente alla procedura di riequilibrio (o per attenuare carenze di controllo precedenti o per non far deflagrare la situazione in ritardo, con le responsabilità che ne deriverebbero) anche se gli adempimenti dell'incarico aumentano considerevolmente



Incertezze applicative e problematiche:

- tempi totali dell'istruttoria ordinatori, non certi e talvolta molto lunghi
- richieste istruttorie ridondanti e complesse e che comportano ricerche nel passato talvolta da Responsabili dei servizi finanziari sopravvenuti (specie quelle delle Corti dei conti, spesso in possesso di informazioni pregresse su problematiche ancora da approfondire)
- possibilità di riapprovazione del Piano a seguito di richieste istruttorie
- riapprovazione del Piano per adeguamenti utili qualora l'*iter* di approvazione si protraesse per anni (le Sezioni CdC paiono orientate in tal senso)
- scarsa flessibilità del Piano in caso di eventi sopravvenuti o errori di valutazione/stima/programmazione disavanzo da ripianare (non rilevati alcuni DFB o sottovalutati i rischi di contenzioso)
- possibili rimodulazione con medesimo o migliorativo Piano di rientro ma necessità interventi legislativi per riformulazioni

(segue)



Procedure del Piano

(segue)

Incertezze applicative e problematiche:

- continue variazioni normative
- necessità delle risorse del Fondo di rotazione ma difficoltà per erogazione, solo al momento dell'approvazione quanto l'*iter* si protrae per molto tempo
- legittimità dei bilanci di previsione qualora l'*iter* di approvazione si protrae per anni (senza diniego) e responsabilità conseguenti (le Sezioni CdC paiono orientate in tal senso)
- approvazione del Piano a fine anno e durata massima del Piano e finanziamento di DFB nell'anno successivo
- riconoscibilità DFB e contabilizzazione della spesa ai fini del Pareggio di bilancio nell'esercizio di adesione alla procedura di risanamento e finanziato con le risorse del Piano di riequilibrio in anni successivi (sovente per erogazione ritardato del Fondo di rotazione)
- Doppia approvazione del Piano: Finanza locale + Corte conti regionale
- Incertezza sulla differente motivazione di accesso a PD e D e ai correlati vantaggi e svantaggi
- Conseguenze e responsabilità del mancato raggiungimento degli obiettivi intermedi



Rapporti con Finanza locale (Ministero Interni)

- INDIVIDUAZIONE FUNZIONARIO INCARICATO DELLA PRATICA
- INTERLOCUAZIONE DA PARTE DEGLI AMMINISTRATORI
- MONITORAGGIO *ITER* DI APPROVAZIONE
- RICHIESTA DEL FONDO DI ROTAZIONE
- RILIEVI E RICHIESTE ISTRUTTORIE, RISPOSTA E DOCUMENTAZIONE
- ECCESSIVO RITARDO NEL RILASCIARE LA RELAZIONE FINALE E NEL TRASMETTERE GLI ATTI ALLA CORTE DEI CONTI
 - legittimità dei bilanci di previsione ?
- COMUNICAZIONE DI ACCESSO AL FONDO DI ROTAZIONE



Rapporti con Corte dei conti

- INDIVIDUAZIONE FUNZIONARIO INCARICATO DELLA PRATICA
- INTERLOCUZIONE DA PARTE DEGLI AMMINISTRATORI
- MONITORAGGIO ITER
- RILIEVI E RICHIESTE ISTRUTTORIE, RISPOSTA E DOCUMENTAZIONE
- DELIBERA DI APPROVAZIONE
- DELIBERA DI DINIEGO E IMPUGNAZIONE INNANZI ALLE SEZIONI UNITE DELLA CORTE DEI CONTI
- MONITORAGGIO OBIETTIVI INTERMEDI DEL PIANO, ACQUISIZIONE RELAZIONE ORGANO DI REVISIONE
 - per gli Enti Locali per i quali la Corte dei conti al 31 dicembre 2017 ha già accertato il grave mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal “*Piano*” originario, un ulteriore mancato rispetto degli obiettivi del nuovo “*Piano*” rimodulato o riformulato, implica il passaggio al Dissesto.



INTERVENTI – VALUTAZIONI – RESPONSABILITA'

- Pareri in periodi precedenti
- Questionari Siquel/Con.Te
- Valutazione Pronunce specifiche Corte dei conti e misure adottate
- Misure correttive adottate e monitoraggio
- Parere per riaccertamento straordinario residui, accesso a anticipazione di liquidità
- Parere rendiconto con disavanzo / parere variazioni / parere salvaguardia
- Valutazione situazione organismi partecipati
- Valutazioni situazioni di squilibrio
- Parere accesso al Piano o dichiarazione di Dissesto con valutazione situazione di squilibrio
- Valutazioni misure pro Piano
- Parere al Piano finanziario di riequilibrio
- Monitoraggio *iter* di approvazione e valutazione richieste istruttorie
- Parere a ripresentazione o alla rimodulazione del Piano
- Parere monitoraggio semestrale e finale indicando il raggiungimento o meno degli obiettivi di Piano

La vecchia normativa prevedeva che il risanamento dell'Ente fosse sostanzialmente a carico dello Stato (gestiscono gli organi dell'ente, non c'è distinzione temporale tra i due periodi):

1. Accollo del mutuo contratto con Cassa DD.PP.;
2. Gestione del dissesto da parte degli organi dell'Ente Locale



Successivamente le norme vennero modificate.....:

1. Nomina Osl
2. Scansione temporale adempimenti (suddivisione tra situazione ante e post)
3. Dissesto a carico dei cittadini
4. Contributi straordinari da parte dello Stato



Il Dissesto (D)

La procedura di dissesto:

- è disciplinata dal Tuel (artt. da 244 a 269)
- è limitata ai Comuni (e Province)
- restano soggetti della procedura anche gli Organi istituzionali dell'Ente

Dissesto se impossibilità a garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi fondamentali dell'Ente e/o presenza debiti a cui non si può far fronte con le procedura di salvaguardia ex artt. 193 e 194

T



Si ha stato di dissesto quanto l'Ente si trova in una delle seguenti situazioni (art. 244) (elencazione no tassativa!! ... margine di valutazione all'ente.....):

Non è in condizione di poter garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili (non sono sufficienti i parametri di deficitarietà che rappresentano un «sintomo» un «elemento di giudizio complessivo»);

Nei confronti dell'ente vi siano crediti certi, liquidi ed esigibili che non trovano copertura finanziaria;

Quando l'Ente ha già fatto ricorso alle procedure *ex art. 243-bis* del Tuel

Istituto mutuato dalle procedure concorsuali privatistiche con la differenza che:

- L'Ente dissestato non si può estinguere....
- Deve garantire la parità di trattamento tra i creditori....
- Deve assicurare una continuità amministrativa



IL DISSESTO FINANZIARIO

(art. 246 Tuel) La delibera di dissesto è adottata dal Consiglio dell'Ente (come il pre-dissesto) e:

- ❖ Deve contenere le cause che hanno determinato il dissesto;
- ❖ Non è revocabile;
- ❖ Alla delibera deve essere allegata una relazione dell'Organo di Revisione che analizza le cause del dissesto;

Consiglio di Stato con **l'ordinanza n. 1152/2013** emessa dalla V Sezione il 27/03/2013 ha sospeso la delibera di dissesto di un comune in quanto non era stata sottoposta all'Organo di revisione [*«La Relazione dei Revisori dei Conti è un requisito fondamentale e costituisce il presupposto necessario e prodromico alla successiva dichiarazione di dissesto e la sua mancanza, pertanto , rappresenta un ostacolo “insuperabile”»*].

Tar Lazio **Sentenza n. 32825/2010** Una volta sussistente uno dei presupposti, il Comune non ha facoltà di scelta né sull'an, né sul quando, né sul quomodo circa il dissesto, che si appalesa dunque atto doveroso e non connotato da alcuna discrezionalità, sicché non abbisogna d'altra puntuale motivazione che l'esatta evidenziazione dei presupposti medesimi.



Cause

- non si riescono a garantire le funzioni e servizi **indispensabili**
- non si riesce a fare fronte con mezzi normali a **crediti liquidi ed esigibili** di terzi

Soggetti

- Organo straordinario: ripiano dell'indebitamento pregresso
- Organi istituzionali: assicurano condizioni stabili di equilibrio rimuovendo le cause strutturali (analogia con il predissesto)

Accertamento responsabilità della Cdc amministratori

gli amministratori che la Cdc ha riconosciuto responsabili di aver contribuito con condotte, dolose o gravemente colpose, omissive e/o commissive, al verificarsi del dissesto finanziario,

non possono ricoprire, per 10 anni, incarichi

amministratori ritenuti responsabili non candidabili
per 10 anni alle cariche

+ sanzione pecuniaria da un minimo di 5 a un massimo di 20 volte
la retribuzione mensile lorda dovuta
al momento di commissione della violazione



Accertamento responsabilità della Cdc revisori

qualora la Cdc accerti gravi responsabilità nello svolgimento dell'attività del Collegio dei revisori,
o ritardata o mancata comunicazione delle informazioni
i componenti del Collegio riconosciuti responsabili
non nominabili fino a 10 anni, in funzione della gravità accertata

la Cdc trasmette l'esito dell'accertamento anche
all'Ordine professionale di appartenenza per valutazioni inerenti all'eventuale
avvio di procedimenti disciplinari, nonché al MinInterno per la conseguente
sospensione dall'elenco dei revisori legali
sanzione pecuniaria da un minimo di 5 a un massimo di 20 volte
la retribuzione mensile lorda al momento di commissione della violazione.



Il Dissesto è deliberato dal Consiglio Comunale (come il PD)

- valuta le cause che hanno determinato il Dissesto
- non è revocabile
- alla deliberazione è allegata una dettagliata relazione dell'Organo di controllo interno (che analizza le cause del Dissesto)
- è trasmessa (entro 5 giorni dall'esecutività)
 - al Ministero dell'Interno
 - alla Procura regionale della Corte della Contabilità
 - pubblicata sulla G.U. (estratto) insieme al Dpr. di nomina dell'Organo di liquidazione

Il Dissesto determina una separazione tra due periodi, pertanto occorre individuare e distinguere il momento nel quale interviene:

- se è stato approvato il bilancio (meno frequente), con la gestione del Dissesto si parte dal 1° gennaio dell'anno successivo
- altrimenti dalla **dichiarazione** del Dissesto

L'eventuale approvazione del bilancio pluriennale deve essere revocata dal Consiglio (Dlgs. n. 118/11)

**Assegnazione della passività alla gestione Osl
anche se sorte successivamente ma riconducibili a esercizi precedenti**

ma anticipazione di liquidità e strumenti finanziari similari, Fal,
residui attivi/passivi relativi ai fondi a gestione vincolata,
e mutui passivi già attivati per investimenti
non assegnabili alla gestione commissariale

competenza a atti e fatti di gestione verificatesi entro il 31/12/n-1
a quello di riferimento del bilancio stabilmente riequilibrato
(da redigersi entro 3 mesi dal Decreto di nomina dell'Osl)

Le conseguenze del Dissesto

Sospende i termini per la deliberazione del bilancio

Dalla dichiarazione del Dissesto alla liquidazione della massa passiva:

- Non possono essere **intraprese o proseguite** azioni esecutive
- Le procedure pendenti sono dichiarate estinte d'ufficio dal giudice con inserimento della massa passiva
- I pignoramenti eseguiti dopo la deliberazione non sono vincolanti
- I debiti non producono più interessi o rivalutazioni monetarie (anche i crediti)
- Inconferibilità incarichi per amministratori e revisori riconosciuti responsabili del dissesto per dolo o colpa grave



La contrazione dei mutui

La legge impedisce al Comune dissestato di attivare nuovi mutui

La riforma costituzionale del 2001 impedisce di attivare mutui per la copertura di spese correnti

quindi non vi è più la possibilità di attivare mutui
per il ripiano della massa passiva
(disincentivo al dissesto)



La gestione del bilancio

Durante il dissesto la gestione del bilancio è effettuata sulla base di dodicesimi rispetto all'ultimo bilancio approvato

- problema per spese per **servizi indispensabili** in caso di stanziamenti insufficienti (spese che sono assunte da Consiglio e Giunta + motivazione)

Entro 30 giorni dalla esecutività del D Consiglio o Commissario devono elevare al massimo le aliquote dei tributi e le tariffe dei servizi (per 5 anni)

I servizi a totale copertura nonostante la specificità del finanziamento (provvedimento annuale sulla base dei costi di gestione), rientrano nel dissesto (l'essenzialità è una caratteristica comune anche a altri servizi)

I servizi a domanda individuale devono coprire almeno il 36% del costo di gestione (gli asili nido sono considerati al 50%). Analogie con il predissesto.

La norma aiuta il decisore (+ spesso il Commissario) a scelte impopolari



Organo straordinario di liquidazione

E' formato da 3 componenti (1 nei Comuni sotto i 5.000 abitanti)

E' scelto tra *civil servant* (art. 152 Tuel)

La nomina è disposta con Dpr. su proposta del Ministero dell'Interno

Provvede:

- alla definizione della massa passiva
- all'acquisizione dei mezzi finanziari per il risanamento (anche alienazione beni immobili)
- alla liquidazione e pagamento della massa passiva
- alla denuncia dei responsabili che hanno cagionato danni all'Ente

Gode di poteri organizzatori (personale ente, collaborazioni esterne, ecc..)

Nelle esperienze concrete è dimostrato che la collaborazione è **fondamentale**.



Compiti dell'Organo straordinario di liquidazione

Rilevazione della massa passiva

- entro 180 giorni (360 nei comuni $>$ di 250 K) predispone un piano di rilevazione
- Pubblicizzazione dell'effettuazione della rilevazione
- Richiesta ai creditori entro un termine perentorio
- Acquisizione dagli uffici delle sofferenze
- Composizione della massa passiva e suo accertamento
 - Debiti di bilancio
 - Debiti fuori bilancio (non rientra la gestione vincolata)
 - Debiti da procedure esecutive sospese
 - Transazioni (debiti derivanti da transazioni)
- Debiti non ammessi alla liquidazione (indicazione dei soggetti responsabili)



I mezzi per il risanamento

La massa attiva non può più essere alimentata dai mutui finanziati dallo Stato (ma alcuni contributi sono stati deliberati dal Legislatore)

- Mezzi monetari del Comune precedenti il dissesto (in genere scarsi)
- Residui attivi risultanti dalla ricognizione straordinaria
- Quote residue di mutui (presso la Cassa DD.PP.)
- Proventi da alienazione di beni
- Somme straordinarie assegnate dal Ministero dell'Interno
- Quota di avanzo di amministrazione dell'Ente
- Interessi attivi sul conto della liquidazione
- Contributi *una tantum* dello Stato

La massa attiva è protetta da sequestri e procedure esecutive



La procedura di liquidazione

Procedura ordinaria o semplificata (più usata)

- La massa passiva è depositata presso il Ministero dell'Interno (sono allegate anche le passività non inserite)
- Il Commissario (al massimo entro 24 mesi dall'insediamento) predispone il Piano di estinzione delle passività (deposito al Ministero dell'Interno)
- Entro 120 giorno il Piano è approvato dal Ministero (possibili istruttorie). Se non approvato (Decreto di diniego il Commissario modifica il Piano entro 60 giorni)
- A questo punto il Commissario paga le residue passività (in una fase precedente può essere corrisposto un acconto)
- La Corte dei Conti verifica la rispondenza tra Piano e liquidazione



Massa attiva insufficiente

I creditori insoddisfatti potranno essere pagati quando il Comune torna in attivo

- (con il limite al pignoramento determinato delle funzioni fondamentali)
quindi se il creditore è paziente è sicuro di ottenere il pagamento del suo credito originario
- (senza le rivalutazioni monetarie e interessi a partire dalla dichiarazione del dissesto)

Un credito commerciale ceduto matura interessi fino alla dichiarazione del dissesto (ma vi sono sentenze che indicano che gli interessi maturano anche con procedura in corso)

La somma maturata (sorte + interessi) potrà essere ottenuta dal creditore (nella procedura e, se resta una parte, in seguito)



Il Commissario può definire con transazione le pretese dei creditori

- Offrendo una somma tra il 40% e il 60% del debito
- Con rinuncia a ogni altra pretesa
- Liquidazione obbligatoria entro 30 giorni

La procedura accantona il 50% dei debiti di cui non è stata accettata la transazione (100% per quelli assistiti da privilegio)

- Riduzione delle spese e aumento delle entrate
(massimizzazione delle aliquote)
- Possibile incremento dei trasferimenti (se inferiori alla media)
- Riorganizzazione dei servizi di acquisizione delle entrate e riscossione
- Rigorosa rivisitazione delle spese correnti
- Rideterminazione della pianta organica
 - eccedente il personale in soprannumero rispetto alla popolazione (il personale eccedente in disponibilità)
 - (ridurre la spesa per personale a TD a non oltre il 50% della spesa dell'ultimo triennio)

Effetti del bilancio riequilibrato

E' presentato al Ministero dell'Interno e vagliato entro 4 mesi (con rilievi e richieste istruttorie)

Se respinto c'è un nuovo spazio di 45 giorni per riformularlo

Il periodo di risanamento è fissato in 5 anni (coerente con il periodo di dissesto).

La chiusura del dissesto è definita con un Decreto del Ministero dell'Interno

Dall'agosto 2016, come misura straordinaria adottabile dal Ministero degli Interni, è prevista la possibilità eventuale di aderire al Piano pluriennale di riequilibrio



CRITICITÀ DISSESTO

1. Spesso a chiusura del dissesto la situazione debitoria dell'Ente non risulta integralmente definita e peraltro spesso gravata da assunzione di nuovo indebitamento;
2. Cronica inefficacia dell'azione di riscossione delle entrate proprie;
3. Responsabilizzazione degli attori protagonisti dell'azione di risanamento fallita e non dei soggetti che hanno concorso a determinare lo squilibrio dell'Ente;
4. Non viene curato il risanamento organizzativo dell'Ente, anche a causa degli stringenti vincoli assunzionali e finanziari;

AL TERMINE DEL DISSESTO L'ENTE IN BONIS VERRA' INVESTITO:

- DEBITI FUORI BILANCIO NON ESTINTI E PRIVI DI COPERTURA FINANZIARIA;
- RESIDUI PASSIVI NON ESTINTI;
- NUOVO INDEBITAMENTO;
- RESIDUI ATTIVI DI DUBBIA ESIGIBILITA', QUANDO NON INESIGIBILI.

**EVENTUALE NUOVA CONDIZIONE DI CRITICITA' FINANZIARIA
NON GESTIBILE SECONDO LE PROCEDURE ORDINARIE**



Organo di revisione e procedura di dissesto

INTERVENTI – VALUTAZIONI – RESPONSABILITA'

- Pareri in periodi precedenti dell'Organo di revisione e segnalazione del ragioniere
 - Questionari Cdc compilati correttamente o meno
 - Valutazione Pronunce specifiche Corte dei conti e monitoraggio sulle misure adottate
 - Misure correttive adottate e monitoraggio
 - Parere per riaccertamento straordinario residui e ricognizione dei debiti fuori bilancio
 - Accesso ad anticipazione di liquidità e fondo di rotazione (controllo vincoli di accesso)
 - Parere rendiconto con disavanzo / parere variazioni / parere salvaguardia
- (segue)



Organo di revisione e procedura di dissesto

INTERVENTI – VALUTAZIONI – RESPONSABILITA’

(segue)

- Valutazione situazione organismi partecipati
- Valutazione accantonamenti
- Valutazioni altre situazioni di squilibrio
- Parere accesso al Piano o dichiarazione di Dissesto con valutazione situazione di squilibrio
- Valutazioni misure pro Piano e misure per addivenire al bilancio stabilmente riequilibrato
- Parere al Piano finanziario di riequilibrio
- Monitoraggio *iter* di approvazione e valutazione richieste istruttorie
- Parere a ripresentazione o alla rimodulazione del Piano
- Parere monitoraggio semestrale e finale indicando il raggiungimento o meno degli obiettivi di Piano, con indicazioni circa l’attuazione delle manovre previste



Scelta fra PD e D

1. Presupposti non rilevantemente diversi: squilibrio e incapacità a assolvere alle funzioni e ai servizi indispensabili (spesso scelta della procedura alternativa)
2. Attivazione: anche per «scelta politica» e continuare con gestione «politica» del bilancio (variazione amministratori) e scelta spesso obbligata che spesso sfocia nel commissariamento in quanto gli amministratori «non vogliono» fare scelte necessarie ma molto impopolari (il commissario procede spesso al tagli di tutte le spese non obbligatorie)
3. Scopo: dare copertura totale al disavanzo emerso con obiettivi pluriennali e azzerare possibilmente la massa passiva e permettere all'Ente di «ripartire» con un bilancio *in bonis*
4. Durata: fino a 20 anni e fino alla conclusioni delle attività dell'Osl o all'insufficienza della massa attiva



Scelta fra PD e D

6. Tassazione: manovre del Piano per riequilibrio e aliquote al massimo per 5 anni
7. Impatti sul bilancio: obbligo di equilibri di parte corrente con surplus e obbligo bilancio stabilmente riequilibrato solo per il futuro (... ma attenzione alla probabile necessità di riassorbire massa passiva non liquidata dall'Osl)
8. Rigidità gestione: imposta dal Piano e flessibilità gestione «liquidatoria»
9. Responsabilità: sostanzialmente identiche a seconda della determinazione della massa passiva
10. Controlli: simili (organo di revisione, MinInterno/Cosfel e Cdc)



Procedura di riequilibrio

1. Far emergere debiti fuori bilancio
2. Verificare residui
3. Definire il Piano di riequilibrio finanziario pluriennale in equilibrio pluriennale (non dilatorio) con copertura totale del disavanzo accertato aumentato di eventuali nuove passività nell'ambito delle ricognizioni pro-Piano
4. Definire manovre di riequilibrio dal lato entrate
5. Definire manovre di riequilibrio dal lato spese
6. Addivenire da subito ad un bilancio di previsione in equilibrio, anzi con surplus di parte corrente in grado di dare copertura graduale al disavanzo
7. Controllo MinInterno e Cdc con le relative interlocuzioni
8. Organo di revisione: relazione sulle cause/responsabilità e monitoraggio almeno semestrale sull'attuazione delle manovre di risanamento e sulla concreta copertura del disavanzo per le quote annuali previste

Relazione fra Dissesto, bilancio stabilmente riequilibrato e bilancio *in bonis*

Dissesto

1. Far emergere debiti fuori bilancio
2. Verificare residui
3. Definizione della massa passiva che passa alla gestione dell'Osl al 31/12 di riferimento e quella che non passa
4. Assegnare le risorse all'Osl: tesoreria e residui attivi al 31/12 di riferimento
5. Partizione della contabilità e tesorerie distinte
6. Definire il bilancio stabilmente riequilibrato nel medio periodo
7. Definire manovre di riequilibrio dal lato entrate
8. Definire manovre di riequilibrio dal lato spese
9. Prudenzialità nel definire gli equilibri correnti in ragione delle informazioni provenienti dall'Osl sulla possibilità o meno di chiudere il dissesto in bonis (ma anche accantonamenti obbligatori indicati dal MinInterno)
10. Controllo MinInterno e Cdc con le relative interlocuzioni
11. Organo di revisione: relazione sulle cause/responsabilità e monitoraggio degli andamenti dell'attività liquidatori dell'Osl ... con attenzione nel caso la massa attiva non risulti sufficiente



I MINIMI INTERVENTI LEGISLATIVI DELL'ULTIMO ANNO



LA MANOVRA DI BILANCIO 2025

LEGGE N. 207/2024

Sostegno a Comuni in crisi finanziaria

Commi 755 e 756 - Sostegno finanziario agli Enti delle Regioni Sardegna e Sicilia con Piano di riequilibrio

Il Fondo di cui all'art. 53, comma 1, del Dl. n. 104/2020, per il sostegno finanziario agli Enti in deficit,

incrementato di Euro 5 milioni per l'anno 2025.

maggiori risorse destinate ai Comuni della Regione siciliana e della Regione Sardegna con popolazione tra i 20.000 e i 35.000 abitanti che risultano avere il Piano di riequilibrio finanziario, con durata dall'anno 2014 all'anno 2023, approvato dalla Corte dei conti nell'anno 2015 e tuttora soggetto al controllo della Corte dei conti.

Con Dm. Interno, da emanare entro il 30 gennaio 2025,

saranno ripartite le suddette maggiori risorse

sulla base della popolazione residente alla data del 31 dicembre 2023.



LA MANOVRA DI BILANCIO 2025

Sostegno a Comuni in crisi finanziaria

commi da 769 a 771 - “Fondo offerta servizi sociali per i piccoli Comuni in difficoltà finanziaria”

Istituito un Fondo con la dotazione di Euro 5 milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026, al fine di rafforzare, in via straordinaria e temporanea, l’offerta di servizi sociali da parte dei piccoli Comuni in difficoltà finanziaria.

Le risorse erogate sono destinate ai Comuni che soddisfano cumulativamente i seguenti requisiti:

- a) popolazione residente non superiore a 3.000 abitanti;
- b) variazione percentuale negativa della popolazione residente nell’anno 2023 in misura superiore al 5% del dato relativo alla popolazione residente risultante nell’anno 2011;
- c) classificati totalmente montani;
- d) stato di dissesto o procedura di riequilibrio finanziario pluriennale in corso.

Fondo ripartito, in proporzione alle spese risultanti per la Missione 12 nell’ultimo rendiconto approvato dall’Ente, con Dm. Interno da adottare entro il 1° marzo 2025.



Sostegno a Comuni in crisi finanziaria

commi da 775 a 778 - Anticipazione per i piccoli Comuni in dissesto

Ai Comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, calcolata alla fine del penultimo anno precedente alla dichiarazione di dissesto, che hanno deliberato il dissesto finanziario a decorrere dal 1° gennaio 2017 e aderito alla procedura semplificata prevista dall'art. 258 del Tuel, per i quali l'Osl, al 1° gennaio 2025, non ha ancora approvato il rendiconto della gestione, è attribuita, previa apposita istanza dell'Ente interessato, fino a concorrenza della massa passiva censita, un'anticipazione, fino all'importo massimo di Euro 25 milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026, da destinare all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti ammessi.

(segue)



LA MANOVRA DI BILANCIO 2025

Sostegno a Comuni in crisi finanziaria

commi da 775 a 778 - Anticipazione per i piccoli Comuni in dissesto

(segue)

L'anticipazione è assegnata a seguito della ricognizione del fabbisogno effettivo e attuale di liquidità degli Enti interessati, tenuto conto di altri eventuali anticipi o contributi già percepiti

(compresi quelli relativi alle risorse di cui all'art. 21 del Dl. n. 104/2023).

L'anticipazione è ripartita, nei limiti della massa passiva censita, in base a una quota pro capite determinata tenendo conto della popolazione residente, calcolata alla fine del penultimo anno precedente alla dichiarazione di dissesto, ed è concessa annualmente con Dm. Interno, a valere sul Fondo di rotazione di cui all'art. 243-ter del Tuel.

L'importo attribuito è erogato all'Ente Locale che lo deve mettere a disposizione dell'Osl entro 30 giorni.

L'Osl provvede al pagamento dei debiti ammessi, nei limiti dell'anticipazione erogata, entro 90 giorni dalla data in cui le risorse sono disponibili.

La restituzione dell'anticipazione è effettuata, con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive degli interessi, in un periodo massimo di 10 anni a decorrere dall'anno successivo a quello in cui è erogata la medesima anticipazione.

Il tasso di interesse da applicare alle suddette anticipazioni è determinato, sulla base del rendimento di mercato dei Btp a 5 anni in corso di emissione, con comunicato del Direttore generale del tesoro, da pubblicare nel sito internet istituzionale del Mef.

In caso di mancata restituzione delle rate entro i termini previsti,

le somme sono recuperate a valere sulle risorse a qualunque titolo dovute dal Ministero dell'Interno.

Per quanto non previsto vale il Dm. Interno 11 gennaio 2013 (accesso al Fondo di rotazione *ex art. 243-ter*, del Tuel)



Art. 119 - Contabilizzazione del Fal per gli Enti in dissesto e revisione delle regole di utilizzo degli avanzi vincolati da parte degli Enti in disavanzo

l'art. 259 del Tuel è integrato con l'inserimento del comma 5-*bis*,
rideterminazione, da parte degli Enti in dissesto, del risultato di amministrazione relativo all'ultimo esercizio precedente l'approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, includendo tra le componenti anche il Fal
rideterminazione dovrà essere approvata dalla Giunta,
previo parere obbligatorio dell'Organo di revisione
L'eventuale maggiore disavanzo emergente
potrà essere **ripianato dagli Enti in massimo 10 anni**, in quote costanti.



Art. 119 - Contabilizzazione del Fal per gli Enti in dissesto e revisione delle regole di utilizzo degli avanzi vincolati da parte degli Enti in disavanzo

previsione aggiuntiva del comma 898-*bis*, all'art. 1, della Legge n. 145/2018, consentito agli Enti che avranno integralmente recuperato le quote di disavanzo iscritte nelle previsioni definitive del bilancio di previsione, di poter applicare all'esercizio in corso di gestione, dopo l'approvazione del rendiconto, l'avanzo vincolato di parte corrente formatosi nell'esercizio precedente, in deroga ai limiti previsti dai commi 897 e 898

(possibilità di utilizzo dell'avanzo di amministrazione con limitazioni: avanzo applicabile non può essere superiore a quello di cui alla lett. A del Prospetto riguardante il risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio precedente, al netto della quota minima obbligatoria accantonata per il Fcde e del Fondo anticipazioni di liquidità, incrementato dell'importo del disavanzo iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione il parere dei revisori dei conti sulla variazione al bilancio di previsione relativa dovrà attestare il suddetto recupero del disavanzo in conformità al piano di rientro

Decreto RgS apposito aggiornerà gli allegati al Dlgs. n. 118/2011, concernenti gli schemi di bilancio, per monitorare l'utilizzo dell'avanzo in applicazione della presente norma.



Art. 122 - Misure in favore degli Enti Locali in difficoltà finanziaria

modifica l'art. 1, comma 775, della Legge n. 207/2024, stabilendo,

con riguardo al sostegno dei Comuni in dissesto finanziario o con gravi condizioni di squilibrio, che il già previsto contributo massimo di Euro 25 milioni di anticipazione di liquidità per l'anno 2026 è destinato anche ai Comuni con popolazione inferiore a 7.000 abitanti (precedentemente era previsto solo per i Comuni con meno di 1.000 abitanti)

le somme erogate devono essere destinate
all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria,
al fine di consentire il pagamento dei debiti ammessi
nell'ambito della procedura semplificata di accertamento e liquidazione dei debiti
nell'ambito del Dissesto (art. 258 del Tuel).



SOLUZIONI

RIFORMA DELLE PROCEDURE DI RISANAMENTO MA ANCHE DELLE ATTIVITA' PER EVITARE L'ACCESSO ALLE PROCEDURE DI RISANAMENTO

- Maggiore indipendenza e professionalità del Responsabile dei servizi finanziari e degli organo di controllo
- Valutazione e tempestività costante degli equilibri, soprattutto di parte corrente, degli accantonamenti, dei residui e degli organismi partecipati ... anche valutazione indicatori predittivi e tutte le informazioni sia della contabilità finanziaria che economico-patrimoniale
- Segnalazioni tempestive del Responsabile dei servizi finanziari e dell'Organo di revisione non dilatare i tempi di emersione della CRISI
- Attività di controllo della Corte dei conti più efficace e tempestiva non dilatare i tempi di emersione della CRISI
- Maggiore responsabilizzazione degli amministratori

(segue)



SOLUZIONI

RIFORMA DELLE PROCEDURE DI RISANAMENTO MA ANCHE DELLE ATTIVITA' PER EVITARE L'ACCESSO ALLE PROCEDURE DI RISANAMENTO

(segue)

- Unicità della procedura di risanamento
- Certezza sui tempi delle procedure di risanamento
- Istituzione di Organi commissariali esterni, dotati di poteri derogatori e con funzioni di indirizzo e gestionali, in affiancamento e non in sostituzione degli organi dell'Ente, con la mission di provvedere al risanamento organizzativo dell'Ente, prima, e finanziario poi, sulla base di Procedure e Modelli di best practices predefiniti e valutabili, senza ulteriori oneri a carico dell'Ente (come avviene con l'Osl)
- Rafforzamento delle funzioni del Responsabile dei servizi finanziario dotandolo di nuovi strumenti finanziari più efficaci (professionalità e formazione)
- Rafforzamento delle funzioni di controllo preventivo e concomitante degli Organi Ministeriali e delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, anche attraverso una maggiore centralità dell'Organo di revisione
- Monitoraggio costante, attraverso un sistema di indicatori e parametri obiettivo che consentano la pronta verifica dello stato di raggiungimento degli obiettivi intermedi di risanamento
- Maggiore responsabilizzazione degli Organi dell'Ente, non solo in termini giudiziali, e di verifica delle responsabilità



.

.

Grazie per l'attenzione

CRISI FINANZIARIA NEGLI ENTI LOCALI

27 OTTOBRE 2025

Dott. Giuseppe Vanni
giuseppe.vanni@centrostudentilocali.it



CentroStudi[®]
EntiLocali